

## L'arte del cambio a Bologna nel XIII secolo

*« Une série de points d'interrogation bien posés et formés peut être infiniment plus satisfaisante pour le esprit qu'un amas de molles certitudes ».*

LUCIEN FEBVRE<sup>(1)</sup>

1. Il problema e le fonti - 2. La moneta a Bologna dal X al XIII secolo - 3. Origine e sviluppo dell'arte del cambio bolognese - 4. « Campsores » e « mercatores » a Bologna e nelle principali città italiane. - 5. L'organizzazione interna dell'arte e lo statuto del 1245 - 6. La matricola del 1294 - 7. L'arte del cambio come organo economico - 8. Cambiatori e banchieri « forenses » a Bologna - 9. Decadenza politica ed economica dell'arte.

1. Bologna ebbe un'intensa vita corporativa: le compagnie delle arti durarono ininterrotte dalla metà del XII secolo al 1796, e, nel momento di maggior splendore politico ed economico della città, furono la base della costituzione comunale, accanto alle compagnie delle armi<sup>(2)</sup>.

La formazione delle arti in genere, le loro successive vicende, hanno interessato molti studiosi, ma una storia dell'Arte del Cambio a Bologna non è mai stata oggetto di specifiche ricerche<sup>(3)</sup>, sebbene tra i molti problemi che tale storia presenta ve ne siano alcuni della massima importanza. Tali, ad esempio, il costituirsi

<sup>(1)</sup> « Annales d'histoire économique et sociale », n. 21, a. V, 280 (1933).

<sup>(2)</sup> Compagnia è il nome volgare bolognese delle associazioni di mestiere, che troviamo nelle cronache e negli statuti più tardi; il nome latino è « societas ». Cfr. G. FASOLI, *Le compagnie delle arti a Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1936, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Cfr. V. FRANCHINI, *Le arti di mestiere in Bologna nel secolo XIII*, Trieste, ed. Università, 1931. G. FASOLI, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del sec. XV*, Bologna, Zanichelli, 1936. L. DAL PANE, *La vita economica a Bologna nel periodo comunale*, Bologna, Libreria Universitaria, 1957.

della corporazione, i rapporti tra l'Arte e il Comune, i rapporti tra l'Arte del Cambio e quella dei Mercanti, le ripercussioni che le vicende dello studio bolognese ebbero sull'Arte e sull'economia cittadina, l'organizzazione interna dell'Arte, il problema del prestito e dell'usura, la nascita della zecca, la storia travagliata della moneta bolognese<sup>(4)</sup> ed infine i rapporti tra gli istituti di credito cristiani ed i banchi feneratizi ebrei<sup>(5)</sup>.

Fonti per una storia dell'Arte del Cambio bolognese, sono anzitutto gli Statuti<sup>(6)</sup>. Dei quattro Statuti dell'Arte del Cambio prenderemo però in esame solo il primo, redatto nel 1245 (con addizioni del 1247, 1249, 1253, 1256) sia perchè il nostro studio intende limitarsi al periodo compreso tra la nascita dell'arte e l'avvento al potere di Taddeo Pepoli (1337), sia perchè i restanti Statuti, essendo la codificazione di una realtà politica ed economica notevolmente cambiata, portano novità così sensibili ed importanti da meritare uno studio a parte.

Gli Statuti, dovendo procedere di pari passo con situazioni in continuo movimento, furono soggetti a continue modificazioni che, essendo a volte di modesta entità, venivano riportate sull'edizione originaria, aggiungendo o cassando articoli a mezzo di espunzioni, note a margine, parole e frasi tra le righe, ma talvolta comportavano un completo rifacimento di intere rubriche.

Queste sovrapposizioni nella prima redazione degli Statuti bolognesi del Cambio che ci sono rimasti sono di entità modesta o comunque non tali da creare complessi problemi di cronologia o di stratificazione. Ciò che invece consiglia una certa prudenza, nell'utilizzarli indiscriminatamente, è motivo d'altra natura.

Il Medioevo sentì fortemente il contrasto tra esigenze pratiche

<sup>(4)</sup> G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese e la traduzione italiana del Savigny*, in « Atti e Memorie Dep. St. Patria per la Romagna, serie III, vol. XII (1895) » e MALAGUZZI-VALERI, *La zecca di Bologna*, Milano, Cogliati, 1901. A queste opere si deve aggiungere il *Corpus Nummorum Italicorum* a cura di S. M. Vittorio Emanuele III, Roma 1910-40, vol. X (1926).

<sup>(5)</sup> Manca uno studio specifico sugli Ebrei a Bologna. Cfr. comunque A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, Einaudi, 1963 e per alcuni dati interessanti E. LOEVINSON, *Notizie e dati statistici sugli ebrei entrati a Bologna, nel sec. XV*, Estr. dall'Annuario di Studi Ebraici, 1935-37, Roma, Nuove Grafiche, 1938.

<sup>(6)</sup> Per quanto riguarda Statuti e Matricole dell'Arte del Cambio Bolognese esse si trovano manoscritte all'Archivio di Stato di Bologna, in « Statuti delle Soc. delle Arti », Busta VI. Il primo di questi statuti è stato pubblicato dal GAUDENZI in *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, vol. II, « Le arti » in « Fonti per la storia d'Italia » (FISI) n. 3, Roma, 1896. Cfr. comunque G. FASOLI, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati all'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1931, pagg. 31-32.

e formulazioni di principi, tra stimoli terreni e dettami religiosi. Questo contrasto si riflette sugli Statuti che spesso danno poco rilievo, quando non preferiscono ignorarli, a problemi che per lo storico sono del massimo interesse: esempio tipico quello dell'usura.

A Bologna, gli Statuti del Comune, sotto l'influenza di civilisti come Accursio e Cino da Pistoia, tenendo conto delle nuove esigenze dell'economia monetaria, autorizzarono il prestito ad interesse sino al 20 % considerando usuraio, e quindi punibile, un tasso superiore (7). Ma dato che è presumibile che i cambiatori superassero quel tasso, aumentandolo in ragione della durata del prestito, ecco che nasce il problema d'integrare, fin dove è possibile, gli Statuti con ricerche condotte su altri tipi di fonti: i cosiddetti « memoriali », pubblici registri dove venivano trascritti i contratti che intervenivano tra privati (8).

\* \* \*

2. La principale funzione dei cambiatori era il cambio manuale della moneta. Occorre quindi chiedersi di quali tipi di moneta si trattasse.

Il problema della moneta nel Medio Evo è di per sé molto complicato; le interpretazioni degli studiosi, costretti spesso a supplire alla mancanza o all'ambiguità dei documenti con ragionamenti per via d'ipotesi, hanno portato a conclusioni troppo disparate perchè possano ritenersi definitive e tuttavia — come scrive il Bloch (9) — « tra gli apparecchi registratori, capaci di rivelare allo storico i movimenti profondi della economia, i fenomeni monetari sono senza dubbio i più sensibili ».

Non è il caso di dilungarsi a parlare del sistema monetario bimetallico romano (seguito dai Visigoti, Longobardi e Franchi) o della riforma di Carlo Magno che introdusse il monometallismo

(7) Sul problema dell'usura non mancano né studi di carattere generale, come il breve e succoso articolo del Salvioli (G. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani nei sec. XIII e XIV*, in: « Studi in onore di C. Fadda », Napoli, 1906), né specifici rilievi sulle forme di usura bolognese nelle opere dello Stelling-Michaud e del Nicolini: S. STELLING-MICHAUD, *L'université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux XIII et XIV siècles*, Geneve, Droz, 1955, pagg. 88-98; U. NICOLINI, *Studi storici sul pagherò cambiario*, Milano, ed. Vita e Pensiero, 1936.

(8) Il primo registro è del 1265 ed è stato illustrato dal Franchini (V. FRANCHINI, *L'istituto dei « Memoriali » in Bologna nel sec. XIII*, Bologna, Azzoguidi, 1914).

(9) M. BLOCH, *Il problema dell'oro nel Medio Evo*, in « Lavoro e tecnica nel M.E. », Bari, Laterza, 1959, pag. 88.

basato su una libbra d'argento suddivisa in 20 solidi di 12 denari. Interessante sarà invece notare come nella riforma carolingia la libbra (lira) e il solido (soldo) siano rimaste monete di conto, monete fantasma, mentre effettivamente coniato fosse il solo « denaro » con un peso di gr. 1,76 a lega 950 ‰ ed un fino di circa gr. 1,67 (10).

Il sistema monetario carolingio si diffuse ben presto in tutta l'Europa Occidentale ma non interessò le regioni meridionali d'Italia. Qui, dopo il predominio delle monete bizantine, si vennero affermando le monete arabe. Entrambi questi tipi di moneta erano d'oro puro e di alto valore unitario (11). Alla loro bontà di peso si aggiunse una stabilità intrinseca che le vide immutate per secoli: motivo sufficiente per imporsi ben presto nel commercio internazionale, anche occidentale, come veri e propri « dollari » del Medio Evo (12). Passarono dei secoli prima che in Occidente si ricominciassero a coniare moneta aurea. L'Europa, economicamente e politicamente troppo debole, dovette nell'attesa adattarsi ad un ruolo del tutto passivo e fu solo nel 1252, quando Genova e Firenze coniarono rispettivamente il *genoino* ed il *fiorino*, d'oro purissimo e del peso di grammi 3, 5, che ebbe termine per sempre quel monometallismo argenteo che Carlo Magno aveva imposto cinque secoli prima (13).

Verso il Mille, nell'area italiana della lira, le zecche principali erano quattro: Pavia, Milano, Verona e Lucca. Mentre la zecca pavese rimaneva però nelle mani del conte palatino ed era formalmente sempre imperiale (14), nelle altre zecche si coniarono monete locali su moduli diversi da quello imperiale cosicché un denaro pavese si distingueva dal denaro lucchese o da quello veronese non solo per la diversa zecca di emissione, ma anche per il diverso valore di corso.

(10) Tra la vasta letteratura riguardante la riforma monetaria operata da Carlo Magno ci limiteremo a citare C. M. CIPOLLA, *Moneta e civiltà mediterranea*, Venezia, Neri-Pozza, 1957, cap. I; IDEM, *Le avventure della lira*, Milano, Ed. Comunità, 1958; BOCNETTI G. P., *Il problema monetario dell'economia longobarda*, in « Storia dell'economia italiana », p. 53 sgg. Ph. GRIERSON, *Problemi monetari nell'alto M.E.*, in Boll. Soc. Pav. LIV, vol. VI, (1954), pp. 67-82. Ph. GRIERSON, *Cronologia delle riforme monetarie di Carlo Magno*, in Riv. It. Numismatica, anno LVI (1956), serie V, vol. 2, pp. 65-79.

(11) La moneta bizantina (detta « nomisma » dai Greci e « bisante » dagli Occidentali) pesava gr. 4,5 d'oro. Il « dinar » mussulmano (equivalente al « mancuso » dell'Italia meridionale) non era di peso molto diverso.

(12) Cfr. per tutti C. M. CIPOLLA, *Moneta e civiltà mediterranea*, cit., cap. III.

(13) Cfr. R. S. LOPEZ, *Back to gold: 1252*, in « Economic History Review », s. II, vol. IX, (1956), pag. 219-240.

(14) Cfr. P. CIAPPELLONI, *Nuovi documenti sulla zecca Pavese*, Bull. Stor. Pavese, VII (1907), pp. 155-174.

Col passare degli anni e l'affermarsi dei Comuni le zecche si moltiplicarono. Ogni città economicamente importante in cui avvenissero transazioni commerciali di un certo rilievo ebbe la propria moneta, pur restando sempre costante il rapporto lira-soldo-denaro<sup>(15)</sup>.

Bologna ottenne il privilegio di batter moneta solo nel 1191: prima di tale data circolavano in città monete uscite da altre zecche: quali esse fossero ce lo dicono i documenti e gli atti privati interessanti dottori e studenti, pubblicati nel « Chartularium Studii Bononiensis »<sup>(16)</sup>: l'unico cartulario bolognese di cui, per ora, ci si possa servire.

Si potrebbe è vero obiettare, come è stato fatto da alcuni storici, che non sempre alla moneta fissata in un dato contratto corrispondeva il corso effettivo di questa stessa moneta<sup>(17)</sup>; tuttavia, anche con tale riserva, è presumibile che a riferimenti ripetuti ad uno stesso tipo di moneta dovesse corrispondere anche un effettivo corso di essa.

La più antica moneta di cui si faccia menzione in quei documenti, accanto a quella imperiale, è la moneta veneziana. Erroneamente lo Zanetti propendeva per quella veronese<sup>(18)</sup>. I documenti da lui citati, tratti dall'opera dell'abate Trombelli<sup>(19)</sup>, sono infatti quasi di un secolo posteriori a quel contratto enfiteutico del Monastero di S. Stefano, in data 997, in cui chiaramente si parla di: « in argentium denarios veneticorum octo »<sup>(20)</sup>.

Che questi denari fossero veneziani è detto ancor più esplicitamente in una concessione livellaria redatta dallo stesso notaio pochi anni dopo e precisamente nel 1002:

« ... Et pos completis filiis et heredibus ... calciarios dandi in argentum denariorum de Venecia solidos duodecim »<sup>(21)</sup>.

Sorta come variante della moneta carolingia, il denaro veneziano aveva in origine lo stesso valore di quello imperiale; ma nell'epoca ottoniana il suo rapporto con l'imperiale mutò tanto che

(15) C. M. CIPOLLA, *Le avventure della lira*, cit., pp. 21-23.

(16) *Chartularium Studii Bononiensis*, Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al sec. XV, Bologna 1909, voll. I-XIII.

(17) Cfr. M. BLOCH, *Il problema dell'oro*, cit., p. 111 e note.

(18) Il SALVIONI, (*La moneta bolognese*, cit., p. 151) accetta invece senza alcun commento le affermazioni dello Zanetti e del Trombelli.

(19) G. G. TROMBELLI, *Memorie storiche concernenti le due canoniche di S. Maria di Reno e di S. Salvatore insieme unite*, Bologna, 1752, pag. 414.

(20) *Chartularium*, cit., vol. III, p. 11 e L. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, vol. I, parte II, p. 66 e G. CENCETTI, *Chart. sec. X*, pag. 81.

(21) *Chartularium*, cit., vol. III, p. 12.

il soldo veneto, in un documento del 983, vien quotato metà di quello imperiale<sup>(22)</sup>; ancor più svantaggioso il cambio con l'iperpero bizantino, quotato un quintuplo del soldo veneto<sup>(23)</sup>.

Che la moneta veneziana avesse corso prevalente in quel periodo non deve stupire se si pensa che Bologna doveva già avere con la città lagunare frequenti relazioni commerciali e che il commercio tra Venezia e Firenze passava attraverso la nostra città. Nè deve stupire il fatto che in una concessione livellaria del 1009 si legga:

« ... det parts parti pene nomine denariorum *mancosos* triginta »<sup>(24)</sup>.

Il mancuso infatti, moneta d'oro meridionale, corrispondente al dinar arabo, era, nell'area della lira, una tipica moneta di conto a cui spesso ci si riferiva sia nei censi imposti che nelle penali minacciate, che peraltro venivano poi eventualmente pagate in argento monetato o in lingotti, secondo un'equivalenza ormai tradizionale<sup>(25)</sup>.

Dopo oltre mezzo secolo di prevalenza monetaria veneziana vediamo apparire nell'area bolognese, in data 6 aprile 1075, il denaro veronese:

« Sic ita tamen ... pensionis nomine in argento *denariorum veronenses* uno tantum ... Si qua vero pars que contra is paina enfiteosin ire tentaverit ... det pars partis, pene nomine, in argento denariorum veronenses solidos vimti »<sup>(26)</sup>.

Senonchè, dopo altri cinquant'anni di dominio, quasi incontrastato, della moneta veronese<sup>(27)</sup> ecco spuntare nelle carte bolognesi il denaro lucchese<sup>(28)</sup>.

La zecca lucchese si mostrò sempre molto indipendente, per

(22) Dipl. Ott. II, 239, e C. G. MOR, *L'età feudale*, Vol. II della « Storia Politica d'Italia » Milano, Vallardi, 1952, p. 343.

(23) C. G. MOR, *L'età feudale*, cit., pag. 343.

(24) *Chartularium*, cit., vol. III, pag. 14.

(25) Il BLOCH (op. cit., pag. 111) ricorda come tutti i censi imposti dalla S. Sede fossero in mancusi. Così pure l'altro organo internazionale, l'Impero, fissava le tasse o le multe in mancusi.

(26) *Chartularium*, cit., vol. III, pag. 30-31.

(27) Per la zecca di Verona e i rapporti economici tra Verona e Bologna cf. G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., p. 151 e V. FRANCHINI, *Le arti di mestiere*, cit., p. 58. La moneta veneziana aveva comunque ancora un corso non indifferente a Bologna come lo confermano i doc. XX, XXV, XXVIII, XXXVI, XXXVII, ecc. del *Chartularium*, cit., vol. III.

(28) Vi è memoria di moneta lucchese sin dall'anno 739. Cfr. ZANETTI, op. cit., pag. 343 e segg. e « Corpus nummorum italicorum ».

quanto riguarda le coniazioni, dai moduli imperiali. I denari lucchesi sarebbero comparsi in Bologna, secondo il Trombelli, per la prima volta nell'anno 1143. Il Salvioni accetta la notizia come verosimile<sup>(29)</sup> anche se di moneta lucchese parlano più documenti anteriori a quella data. Il primo, del 28 dicembre 1115, è una vendita di immobili fatta dal conte Umberto nella corte di Pianoro, a pochi chilometri da Bologna:

« Acepi sicut in presentia testium ... in argento denariorum lucensium solidos ... sicut inter nos conuenit ... »<sup>(30)</sup>.

Che quel contratto non costituisca un fatto eccezionale ce lo dimostrano altri documenti del 1117 e del 1118<sup>(31)</sup>.

I contratti stipulati in moneta lucchese divengono, da questo momento, sempre più frequenti anche se qua e là non mancano contratti con pagamenti fissati in denari veronesi o veneziani. Accade anzi spesso che nello stesso documento ci si riferisca ad un tipo di moneta per fissare il canone di pagamento e ad un altro per quanto riguarda la penale<sup>(32)</sup>. Segno questo, indiscutibile, che ci assicura come nessuna moneta avesse un'importanza tanto preponderante da escludere completamente le altre.

Interessante è poi anche notare come i documenti non facciano alcun accenno a monete di terre un po' più lontane di quanto lo siano il Veneto o la Toscana. Questo fatto potrebbe significare che Bologna aveva, almeno sino a questo momento, un giro d'affari invero modesto.

Nel 1180, comunque, secondo il cronista lucchese Tolomeo, sarebbe stato concluso un accordo tra il Comune di Lucca e i Bolognesi che si sarebbero obbligati ad usare esclusivamente moneta lucchese, tanto nella città di Bologna che nel suo territorio:

« Anno Domini 1180 ... Eodem anno inuenitur facta promissio et iuramentum per Bononienses Lucensi Communi de moneta Lucensi tenenda et espendenda per civitatem Bononiae et totam suam fortiam et nullam aliam monetam et si contra fieret, quod possit tolli unicuique et sic iuraverunt mercatores, campsores Bononienses observare et dictum fuit hoc in publico Parlamento. »<sup>(33)</sup>.

<sup>(29)</sup> G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., pag. 151.

<sup>(30)</sup> *Chartularium*, cit., vol. III, doc. XL, p. 55.

<sup>(31)</sup> *Chartularium*, cit., vol. III, doc. XLII, p. 57 e doc. XLIII, p. 58.

<sup>(32)</sup> Cfr. *Chartularium*, cit., vol. III, docc. XLVII, LV, LVII, LXXI, XCIX, CVI, ecc.

<sup>(33)</sup> *Annales Ptolomei Lucensis*, in MURATORI, *Rerum It. Scriptores*, tomo XI, col. 1272.

Di fatto, per quasi un decennio nei documenti è citata soltanto moneta lucchese, se si eccettua una concessione livellaria del 5 nov. 1187 dove si parla di « unum pisanum omni anno »<sup>(34)</sup>. Questa verifica, dando credito alla notizia del cronista lucchese, ci fa maggiormente rimpiangere la perdita dell'atto di accordo commerciale tra le due città che sarebbe anche stata la prima notizia certa e documentata di « campsores » bolognesi.

Ma la situazione di monopolio della moneta lucchese, se ci fu, durò solo un decennio. L'11 febbraio 1191 Bologna ottenne dall'imperatore Enrico VI il privilegio di battere moneta<sup>(35)</sup>, « la quale moneda se comenzò de batere adì VII de mazo »<sup>(36)</sup>.

Un documento del 28 luglio dello stesso anno, pubblicato dal Salvioni<sup>(37)</sup>, mostra il « denarium bononiense » già circolante ma non in misura tale da sostituire la moneta imperiale e quella

<sup>(34)</sup> Questo documento assume tuttavia il valore di una conferma se si considera che la moneta pisana era uguale a quella lucchese per patti intercorsi tra le due città. (Cf. Zanetti, op. cit.).

<sup>(35)</sup> Alcuni storici parlando dell'origine della zecca bolognese, la fanno risalire molto più indietro della data ormai riconosciuta come certa e indiscutibile e ricordano monete bolognesi etrusche, romane, longobarde, carolingie. L'esistenza di una moneta bolognese in età longobarda, ad esempio, si appoggiava al preteso diploma di Desiderio che fu però impugnato dal Muratori (*Antichità italiane*, tomo II, p. 260) la cui confutazione fu accettata poi in pieno dallo Zanetti e da tutta la critica moderna. Ed ecco il testo del diploma enriciano:

« In nomine Sancte et individue trinitatis. Henricus sextus divina favente clementia Romanorum rex et semper Augustus. Regalis nostra consuevit benignitas suorum devotionem fidelium benigno serenitatis nostre favore respicere et eis munificentie nostre manum liberaliter extendere, noverit itaque omnium Imperii fidelium tam presens etas quam successura posteritas quod nos nostrorum fidelium Communis Bononiensium amore inducti eis concessimus licentiam in civitate Bononie cudendi monetam et loco communis ipsius civitatis potestatem Agnellum huius concessionis dono investivimus, hoc tenore ut secundum quod eis visum fuerit expediens faciant monetam hoc excepto quod moneta ipsorum nostris imperialibus nec quantitate nec forma nec valentia debet adequari, que nostre liberalitatis concessio ut firma permaneat presentem super hoc paginam fecimus scribi et majestatis nostre sigillo jussimus communiri, regali sancientes edicto, ut huic nostre munificentie nulla persone humilis vel alta presumat obviare vel eam ausu temerario infringere.

Data Bononie II Idus Februarii per manum Henrici Protonotarii feliciter. Amen ».

Il documento — che si trova nel Registro Nuovo c. 14 presso l'Archivio di Stato di Bologna — è riportato tra l'altro da SAVIOLI, vol. II, p. 167.

<sup>(36)</sup> *Corpus Chronicorum Bononiensium*, a cura di A. SORBELLI in RR.II.SS., XVIII, vol. I, p. 53.

<sup>(37)</sup> G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., pagg. 152-153.

veronese che evidentemente, malgrado il patto con Lucca, non erano sparite dalla circolazione.

Un tipo di moneta che ha tenuto il campo per tanti anni e che si è ormai conquistata la fiducia degli operatori fatica a scomparire di colpo dalla circolazione; e questo tanto più nel Medio Evo quando, non esistendo vere e proprie « aree monetarie » (almeno nel significato tecnico moderno di questo termine), la circolazione non poteva essere monopolizzata da un solo tipo di moneta.

D'altra parte bisogna tenere anche conto di quella clausola del diploma di Enrico VI, che pur concedendo ai Bolognesi il diritto di batter moneta ordinava che questa moneta non dovesse essere uguale nè per quantità, nè per forma, nè per valore a quella imperiale.

Che il privilegio tornasse gradito ai bolognesi, rappresentando la soluzione di una loro sentita necessità, lo conferma il fatto che si provvide subito alla coniazione deputando — a quanto dice la cronaca Varignana<sup>(38)</sup> — Uguccione degli Oseletti, Buallo Bualelli e Marco (o Mario) Carbonesi a disporre, come consoli, perchè la prima coniazione avvenisse al più presto.

La prima moneta coniata a Bologna fu dunque detta ufficialmente « denarium bononiense » ma prese ben presto il nome di *bolognino*. Il bolognino è una piccola moneta di lega di cui son rimasti parecchi esemplari. Il *Corpus Nummorum Italicorum*<sup>(39)</sup> la descrive in questo modo: Dritto: + ENRICH, nel campo I·P·R·T. (= imperator) disposte in croce. Rovescio: + BO·NO·NI· nel campo A accostato da 4 globetti. Argento di lega. Diametro 14/15, gr. 0,56.

Questo tipo di moneta, sia pure con leggere varianti, si mantenne fino al tempo di Taddeo Pepoli.

Ciò che a noi importa notare è come, con la coniazione del bolognino, si aprisse ai cambiatori bolognesi un nuovo campo d'attività. È anzi da ritenere che essi, come avevano preso parte all'accordo del 1180, intervenissero anche agli accordi monetari che Bologna fece il 1205 con Ferrara ed il 1209 con Parma<sup>(40)</sup> tanto più che abbiamo un documento del maggio 1200 in cui si vedono le Arti dei Mercanti e dei Cambiatori, le più indicate per dirigere un ramo così delicato della pubblica amministra-

<sup>(38)</sup> *Corpus Chronicorum Bononiensium*, cit., p. 53.

<sup>(39)</sup> *Corpus Nummorum Italicorum*, cit., vol. X, p. I, tav. 1, n. 1.

<sup>(40)</sup> G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., pp. 160-62.

zione, ricevere dal Comune, gli utensili della zecca nella persona dei loro consoli<sup>(41)</sup>.

Che tale appalto della zecca le due Arti lo avessero sin dall'inizio, cioè dal 1191, lo si può arguire dal fatto che i prezzi degli utensili della zecca sono valutati nel 1200 ancora in denari imperiali e non in bolognini come sarebbe lecito attendersi.

La moneta bolognese si diffuse rapidamente nelle città vicine dove veniva esportata con qualche vantaggio. Sia per questo motivo, sia per l'incremento del giro d'affari, si rese necessario nel 1216 una nuova emissione. Il podestà Viscontino Visconti, a nome del Comune, dava in appalto la zecca alle stesse Arti dei mercanti e dei cambiatori per un periodo di due anni ed un corrispettivo di 85 lire di bolognini da pagarsi « sive cudatur moneta sive non »<sup>(42)</sup>. Questa clausola e l'alto canone d'affitto proverebbero che a coniar moneta le due Arti ricavavano non piccoli vantaggi.

Nel 1218 l'incarico della zecca fu affidato, non è ben chiaro se dalle due Arti (che avrebbero pertanto rinnovato l'appalto) o direttamente dal Comune, al lucchese Aldobrandino de' Burignani. Di costui il Savioli pubblicò il giuramento per il buon governo della zecca. Lo zecchiere giurava di conservare tutte le suppellettili della zecca (« que mihi designata erit a consulibus mercatorum et campsorum ») ma anche di sottostare agli ordini dei « sovrastanti la zecca » che erano degli ufficiali del Comune aventi il compito di sorvegliare il buon andamento della zecca, stendere i contratti di locazione, nominare gli assistenti e gli assaggiatori<sup>(43)</sup>. Anche di questi sovrastanti la zecca il Salvioni pubblicò il giuramento<sup>(44)</sup>. Il documento è di grande interesse anche perchè ci mostra quale fosse l'amministrazione e quali le operazioni tecniche compiute dal personale di una zecca medievale.

Ma sarebbe troppo lungo diffondersi sulle rinnovazioni dei contratti della zecca e sul susseguirsi delle coniazioni tanto più che possediamo in materia gli studi approfonditi e già più volte ricordati del Salvioni e del Malaguzzi-Valeri<sup>(45)</sup>.

Riservandoci pertanto di ritornare sull'argomento ogni qualvolta si renderà necessario per seguire lo sviluppo dell'arte del

<sup>(41)</sup> Il documento sta in Archivio di Stato di Bologna; *Registro grosso*, l. I, c. 88. 2. v. ed è pubblicato dal Malaguzzi-Valeri, cit., pp. 148-50.

<sup>(42)</sup> G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., p. 163.

<sup>(43)</sup> L. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, t. II, p. II, pag. 399.

<sup>(44)</sup> G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., pag. 168.

<sup>(45)</sup> Molto interessante è pure il Catalogo della Mostra « *La zecca di Bologna* » tenuta a Bologna dal 3 al 24 sett. 1961.

Cambio, converrà soffermarci per ora solo su due fatti della massima importanza ai fini del nostro studio specifico:

1) la zecca bolognese rimase in mano alle due compagnie dei mercanti e dei cambiatori fino oltre la metà del sec. XIII e fu di nuovo a loro restituita nel 1289;

2) la moneta bolognese trovò molto successo per la bontà del suo titolo come lo dimostrano le frequenti imitazioni e contraffazioni a cui fu fatta segno<sup>(46)</sup>.

\* \* \*

3. Le origini delle corporazioni medievali sono, per dirla con il Leicht, « uno dei problemi più complessi che si agitano nel campo storico-giuridico » e la bibliografia relativa è sterminata anche perchè a rendere più arduo il problema delle origini « contribuisce il fatto dell'immensa diffusione dell'istituto che, dal Baltico e dal Mare del Nord, si estende fino al Mediterraneo. Esso sorge non solo nei territori dove Roma lasciò un'indelebile impronta della sua civiltà, ma anche in altri dove essa o non estese il suo dominio oppure le tracce ne sparirono totalmente »<sup>(47)</sup>.

Il problema delle origini di una corporazione presenta due prospettive: l'origine intesa come movente del fenomeno corporativo e l'origine come collocazione nel tempo delle prime manifestazioni di particolari istituti corporativi: l'una come fatto essenzialmente sociale, l'altra dal carattere oggettivo di ricerca storiografica.

Che l'origine delle corporazioni si debba ritrovare ovunque sia esistita una collettività di persone dedite allo stesso lavoro, aventi comuni interessi da tutelare e perciò identici obiettivi da raggiungere, sembra ormai pacifico. È infatti nella natura umana l'istintivo bisogno di stringere vincoli di solidarietà con quelli che, trovandosi nelle stesse condizioni, hanno identiche necessità morali e materiali da soddisfare. L'identità del lavoro, la migliore organizzazione della produzione, la difesa contro la concorrenza

<sup>(46)</sup> Cfr. GAMBERINI di SCARFÈA, *Le imitazioni e le contraffazioni monetarie del mondo*, p. III: « Le principali imitazioni italiane e straniere di monete e zecche italiane medievali e moderne », Bologna, La Grafica Moderna, 1956, p. 201.

<sup>(47)</sup> P. S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino, Einaudi, 1937, p. 13.

oppure la tutela di situazioni di privilegio, sono tutti moventi di carattere economico di tale rilievo da bastare, da soli, a giustificare l'origine di qualunque corporazione ovunque essa si possa trovare<sup>(48)</sup>.

Il fatto sociologico assume comunque, in sede storica, caratteri di momento in momento diversi. Il carattere religioso ed assistenziale è, ad esempio, un motivo individuante sia per le corporazioni romane che per quelle medievali, tanto noto che non è il caso d'insistere<sup>(49)</sup>, come non è il caso di rifare la storia della questione delle origini delle Arti medievali.

A parte la vecchia teoria del Savigny<sup>(50)</sup> che propende per una diretta filiazione da istituzioni romane e a parte l'ipotesi del Martin Saint Leon<sup>(51)</sup> secondo cui i Crociati avrebbero diffuso in Occidente l'ordinamento corporativo di Costantinopoli, la dottrina che per molto tempo tenne il campo fu quella dell'origine « curtense »<sup>(52)</sup> secondo la quale le associazioni sarebbero sorte come unioni forzose sotto il signore feudale ed una volta rotti i legami con quello, per il progressivo sfaldarsi del sistema feudale, queste associazioni avrebbero continuato a funzionare in maniera autonoma. Altre teorie più recenti vedono nelle corporazioni medievali libere associazioni spontaneamente formatesi in età carolingia<sup>(53)</sup>, trasformazioni o imitazioni delle

<sup>(48)</sup> Per uno studio comparativo delle corporazioni nel loro duplice aspetto storico e sociale cfr. F. ROTONDO, *Il fenomeno corporativo nei secoli*, Torino, S.E.I., 1955.

<sup>(49)</sup> Scrive, a questo proposito, il Monti (G. M. MONTI, *Le corporazioni nell'Evo antico e nell'alto Medio Evo*, Bari, Laterza, 1934, pp. 46-7) « Evidente è il carattere religioso dei collegi romani, in quanto (ad eccezione di qualcuno formatosi più tardi per necessità statali, come quello di armatori di navi) ognuno di essi ebbe un dio protettore, ognuno un proprio tempio e un proprio luogo di culto nella sua « schola » (edificio ove si riuniva), ognuno propri sacerdoti con sacrifici, banchetti e giochi sacri ».

<sup>(50)</sup> SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel M.E.*, trad. it., 1864-67.

<sup>(51)</sup> M. SAINT LEON, *Histoire des Corporations de Métiers*, Paris, Alcan, 1922, p. 862.

<sup>(52)</sup> Basterà citare A. SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena, 1893, pp. 38-49. Alla teoria « curtense » si obiettò però che in Italia ben poca importanza ebbe il sistema economico della « curtis », data la relativamente scarsa presenza della grande proprietà fondiaria e l'esistenza di tutta una serie di attività economiche, facenti capo alle città, mantenutesi semi-autonome ininterrottamente dall'età romana (Cfr. F. VACCARI, *La dominazione dei Longobardi e lo Stato longobardo in Italia*, in « Bull. Soc. Pav. » XXVIII, 1928, pp. 40-41).

<sup>(53)</sup> Cfr. P. S. LEICHT, op. cit., p. 16 e bibliografia ivi cit.

confraternite<sup>(54)</sup>, continuazione, infine, dei « ministeria » o « officia », organizzazioni statali proprie del Regno Italico<sup>(55)</sup>.

Di tutto ciò che si è detto e scritto in merito al problema delle origini delle arti appare scontata solo una cosa: che si tratta di un fenomeno complesso che di luogo in luogo risulta dall'incontro di fattori diversi<sup>(56)</sup>.

Il problema del rapporto di continuità fra l'età romana e l'età medievale, sia pure attraverso trasformazioni ed adattamenti, è stato recentemente ripreso, studiato, ed ampiamente documentato dal Lopez per un'arte che interessa molto da vicino i cambiatori: l'arte dei monetieri<sup>(57)</sup>. Oltre al problema della continuità dell'arte dei monetieri, il Lopez considera anche un problema poco o per nulla chiarito: il rapporto tra i monetieri e i cambiatori: « Nei tempi più antichi — scrive il Lopez<sup>(58)</sup> — la « familia monetaria » romana comprendeva un gruppo di « nummulari » capeggiata da un prevosto. Sembra che questi « nummulari » esercitassero il cambio ufficiale e fossero incaricati di riscontrare il titolo delle monete in circolazione ».

Nel basso impero quest'ultima funzione spetta ad altri pub-

(54) Cfr. N. TAMASSIA, *Le associazioni in Italia nel periodo precomunale*, Arch. Giuridico, LXI, 1899, pp. 124-25; M. ROBERTI, *Le corporazioni d'arti e mestieri*, Padova, 1902, p. 11 e 145 e segg.; G. MONTICOLA, *I capitolari delle arti veneziane*, in « Fonti per la Storia d'Italia », 1896, pp. LXXVII-XVI. La teoria fu in seguito di nuovo ripresa dal SIMEONI il quale, studiando l'atto di fondazione dell'Arte dei Callegari a Ferrara nel 1112, dimostrò come « quest'arte si fosse dapprima costituita come sodalizio religioso e solo più tardi, forse per l'omogeneità di condizione dei suoi principali componenti, si fosse trasformata in associazione di mestiere » (Cf. L. SIMEONI, *Il documento ferrarese di fondazione dell'arte dei calzolari*, in « Rendiconti R. Acc. delle Scienze di Bologna » Sc. Mor., III, 1932-33, pp. 58-71).

(55) L'« officium » è un tipo di organizzazione, propria del Regno Italico, dove per disposizione del sovrano sono raggruppati gli artigiani che lavorano per la sua utilità. Questa organizzazione prende un risalto ancora maggiore con la formazione del « magisterium » (che si trova a Parigi, Chartres, Basilea, Magdeburgo, Pavia, Milano, ecc.) che è uno svolgimento ulteriore dell'autonomia dell'officium: il « magister » ha particolari privilegi, tiene gli artigiani del magisterium sotto la sua sorveglianza, ha particolari diritti, nel caso di ingresso di nuovi membri nell'officium da lui dipendente. Vi sono qui, come si vede, molti elementi che troveremo più tardi nelle « arti ». Tuttavia manca ancora lo spirito di larga autonomia e di autogoverno che caratterizzano le arti. Cfr. LEICHT, *Ministeria et officia*, Riv. It. Scienze Giur., 1934.

(56) Per una sintesi di estrema chiarezza sul complesso problema delle origini rinviamo a G. FASOLI, *Le arti*, cit., p. 33.

(57) R. S. LOPEZ, *Continuità e adattamento nel Medioevo: Un millennio di storia delle associazioni di monetieri nell'Europa Meridionale*. In « Studi in onore di G. Luzzatto », Milano, Giuffrè, 1949, vol. 2, pp. 74-117.

(58) R. S. LOPEZ, *Continuità*, cit., p. 90.

blici ufficiali: i « probatores » e gli « zygostatai »<sup>(59)</sup> mentre i « nummulari », che s'incontrano talvolta nei documenti, sono cambiatori privati analoghi ai « trapeziti » bizantini<sup>(60)</sup>. L'impero bizantino conserva infatti gli « zygostatai » ed ha nei « trapeziti » un gruppo di banchieri e cambiatori privati, sorvegliati dal « prefectus urbis » ma indipendenti dalla amministrazione della zecca.

Per quanto riguarda i monetieri bizantini non è provata una loro attività riguardante il cambio, ma i documenti sono troppo scarsi perchè una prova « ex silentio » sia decisiva. Tutt'altro avviene con gli zecchieri occidentali che continuano ad avere il privilegio del cambio per tutto l'Alto Medio Evo<sup>(61)</sup>. Dalle « Honorantie », ad esempio, traspare un'attività cambiaria dei « magistri monetae »<sup>(62)</sup>. Non erano invece cambiatori gli zecchieri appartenenti ai vari « Sacramenti »: organizzazioni internazionali di monetieri (soprattutto francesi) protette dall'Imperatore che assicurava loro privilegi fiscali, giudiziari e militari<sup>(63)</sup>.

In Germania invece i monetieri, in aspro contrasto con i mercanti, continuarono a cambiare denaro fino alla fine del Medio Evo; per contro già nel 1111 i cambiatori di Lucca, da tempo uniti in una corporazione, forse staccatisi dall'organizzazione degli zecchieri, fanno murare sulla cattedrale di San Martino una lapide che rende di pubblica ragione il loro giuramento<sup>(64)</sup> che è una promessa ai clienti di esercitare la profes-

(59) I due nomi designano forse la medesima carica, in latino e in greco. Cfr. LOPEZ, cit., p. 90.

(60) I « trapeziti » erano cambiatori-prestatori. Pare che si chiamassero così dalla panca (τραπέζα) che avevano dinanzi quando esercitavano il proprio mestiere.

(61) Per l'attività del cambio esercitata dai monetieri nel M. E. cfr. anche G. SALVIONI, voce *Moneta* in Encicl. Giuridica Ital., vol. X, p. III, p. 44.

(62) A. SOLMI, *L'Amministrazione finanziaria del Regno Italico*, cit., pp. 22-23. « Honorantie » pp. 8-10.

(63) Per notizie più precise su queste organizzazioni quali il « Sacramentum imperii » (o « Serment du Saint-Empire »), il « Serment de France » e la « Societas operariorum et monetariorum Lombardie », cfr. LOPEZ, cit., pp. 80-85. Da notare comunque come queste organizzazioni si estendessero ai territori francesi della Provenza, Delfinato, Lionese etc. e a quelli italiani di Milano, Pavia, Bergamo, etc. ma non comprendessero la Germania. Questa considerazione ha indotto il Lopez a porre l'origine delle « Sacramentum » in un'epoca in cui l'impero si estendeva dalla Francia all'Italia e al Regno d'Arles senza però comprendere la Germania, cioè al tempo di Lotario II (843, Patto di Verdun).

(64) Il testo, pubblicato fra gli altri dal LA SORSA, *L'Organizzazione dei cambiatori fiorentini nel M.E.*, Cerignola, 1904, p. 29, suona così:

sione onestamente. Oltre che a Lucca anche in altre città italiane gruppi di monetieri si sarebbero staccati dall'amministrazione della zecca per dar vita ad autonome e libere associazioni di cambiatori.

Fin qui la teoria del Lopez che però, pur suggestiva, non può essere presa in considerazione per la nascita dell'Arte del Cambio a Bologna in quanto nella nostra città, come si è già visto, la zecca comincia a funzionare solo nel 1191, quando cioè, come risulta dai documenti, i cambiatori bolognesi erano già uniti in una corporazione propria, indipendente od unita ai mercanti che fosse.

A quando risale allora la nascita di una corporazione di cambiatori bolognesi? Pensiamo di non essere molto distanti dal vero nel ritenere che questa unione di cambiatori bolognesi si formasse verso gli inizi del XII secolo quando cioè, instaurato il comune<sup>(65)</sup> la città emanò nuove leggi e diede vita a nuove istituzioni.

Al formarsi di un gruppo di cambiatori non dovette certo essere estraneo il rifiorire del commercio e l'uso delle fiere che, se poco valore avevano avuto nell'Alto Medio Evo, divennero poi più numerose e frequenti. Ad esse, insieme con i mercanti, si recavano anche i cambiatori delle altre città rendendosi necessaria la loro presenza per barattare le diverse monete che i compratori adoperavano. Sarà anzi interessante a questo punto notare come a Palermo i banchi dei cambiatori stiano presso quelli dei venditori di spezie; la stessa cosa si riscontra anche per Lucca ed Ivrea<sup>(66)</sup>: questo accostamento tra « campsores » e « spetiarii » ci pare interessante e tutt'altro che casuale ed anzi

« Adveniens quisquis scripturam perlegat istam, de qua confidat, et sibi nihil iuraverunt omnes cambiatores et spetiarii, qui ad cambium, vel species stare voluerint, quod ab illa hora in antea non furtum faciant nec trucelementum aut falsitatem infra curtem S. Martini nec in domibus illis, in quibus homines hospitantur... Sunt enim insuper qui semper curtem istam custodiunt et qui quod male factum fuerit, emendare faciunt, etc. ».

<sup>(65)</sup> A Bologna il governo del conte finì tra il 1116 e il 1123 e ad esso si costituì il Comune. Cfr. HESSEL, *Geschichte, der Stadt Bologna von 1116*, p. 51 e segg. e GINA FASOLI, *Comune et populus Bononie*, in « Comune di Bologna », dicembre 1934.

<sup>(66)</sup> Per Palermo cfr. G. FASOLI, *Le città siciliane dall'istituzione del « tema » bizantino alla conquista normanna*, in « Atti del 3° Congr. int. Studi Alto M.E. », 1956, p. 391; per Lucca vedi la precedente nota 64 e per Ivrea cfr. E. DURANDO, *Vita cittadina e privata nel M.E. in Ivrea*, in « Studi Eporediesi », Boll. Dep. Sub. St. P., VIII, Pinerolo, 1900, p. 250. Cfr. anche la nota 91 riferentesi a Siena.

tale da suggerire l'azzardata ipotesi che il pepe e le altre spezie abbiano costituito, in quei mercati e in quelle fiere, un genere di cambio altrettanto valido della moneta. Data l'affluenza di mercanti di varia provenienza e la varietà delle monete usate, l'attività dei cambiatori si fece sempre più intensa e vantaggiosa, in modo che essi ben presto non si limitarono più al solo cambio manuale, ma s'impegnarono in varie altre operazioni come prestiti, depositi, conti correnti, trasformandosi, in una parola, in banchieri<sup>(67)</sup>. Essi si spostavano, come i mercanti, da una fiera all'altra ma, come i mercanti, svolgevano la loro attività anche nella città nativa.

Tra l'XI e il XII secolo le maggiori città, soprattutto quelle che erano situate sulle strade di grande traffico come Piacenza, Bologna, Ferrara, Trento, Lucca ecc. divennero centri permanenti di commercio<sup>(68)</sup> e i cambiatori ridussero di molto le loro peregrinazioni da un mercato all'altro e fissarono definitivamente la loro dimora ed il loro banco nella città nativa, dando vita a quelle organizzazioni che verso la fine del XII secolo già si presentano saldamente costituite.

Per spiegare la presenza in Bologna di un gruppo di cambiatori abbastanza numerosi per formare un'associazione autonoma, più che alle fiere nazionali o internazionali, alle quali la partecipazione dei mercanti-cambiatori bolognesi è documentata solo dagli inizi del XIII secolo<sup>(69)</sup> dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ad una istituzione che, sorta verso la fine dell'XI sec., influenzò notevolmente lo sviluppo economico della nostra città: lo Studio.

I primordi dello Studio risalgono alla fine dell'XI sec., ma è dall'inizio del XII che, per il concorso di favorevoli circostanze, esso diventa il grande centro degli studi giuridici frequentato da stu-

<sup>(67)</sup> Cfr. DAL PANE, cit., p. 111 e NICOLINI, *Studi storici sul pagherò cambiario*, Milano, 1936.

<sup>(68)</sup> Il mercato permanente di Bologna era situato presso l'antico porto del Reno. Verso il 1220 esso fu sistemato nella parte settentrionale della città fra l'Aposa e Porta Galliera, sul Naviglio. Per quanto riguarda le fiere annuali la loro prima menzione, secondo l'Hessel, è del 1196. Erano due: la fiera del Reno che aveva luogo sul vecchio mercato alla metà d'agosto e la fiera di S. Procolo vicino alla chiesa omonima che iniziava il 1 Maggio. Nel 1219 furono entrambe sistemate nel nuovo mercato, l'attuale piazza VIII agosto, cfr. DAL PANE, *La vita economica a Bologna*, cit., pag. 154.

<sup>(69)</sup> Le fiere principali dove i mercanti-cambiatori bolognesi godevano di speciali privilegi per i loro crediti erano quelli di Provins nel maggio e settembre, di Donai, di Châlons ecc. ossia nella Champagne, cfr. V. FRANCHINI, *Gli Italiani alle fiere di Sciampagna*, 1926.



denti provenienti da varie parti d'Europa con evidente vantaggio per tutta l'economia cittadina che, da questo momento, assume uno sviluppo deciso e del tutto particolare.

L'importanza delle relazioni economiche che si erano stabilite fra gli studenti e la popolazione della città, è già chiaramente rilevabile nell'incontro che l'imperatore Federico Barbarossa ebbe con una delegazione di dottori e studenti bolognesi nel suo accampamento sul Reno, nella Pentecoste del 1155.

Parlando a nome dei colleghi e degli studenti uno dei dottori disse all'imperatore:

« . . . . . auri argentique talenta  
Huc ferimus dites, nummos quoque palia vestes.  
Resque emimus iusto precio, quibus utimur omnes,  
Preter aquas, usus quarum comunis habetur,  
.....

In multis, fateor, cives nos urbis honorant;  
Qui tamen hac una sunt re quandoque molesti,  
Cum cogunt aliquem quod non acceperit ipse  
Solvere, tollentes propter non debita pignus:  
Namque datum nostris vicinis es alienum  
A nobis repetunt, qui nullo iure tenemur.  
Unde, pater, petimus, perversum corrige morem,  
Lege tua liceat tutos hic esse legentes » (70).

Qualche anno dopo l'autentica « Habita » garanti a studenti e dottori l'immunità dalle rappresaglie.

Il numero degli studenti era senz'altro elevato: dai mille ai duemila (71), e, ciò che più conta, essi appartenevano, per lo più, a classi elevate e venivano a Bologna spesso accompagnati da servi e familiari: portavano danaro con sé, se ne facevano mandare, chiedevano prestiti ecc. e tutto questo stimolava e rafforzava l'economia monetaria cittadina.

Riservandoci di considerare più ampiamente in seguito i rapporti che intercorrevano tra gli studenti e i cambiatori bolognesi, ci par giunto il momento di trarre qualche conclusione sul problema delle origini della nostra Arte.

Se l'attività cambiaria, ed in genere bancaria, ebbe un notevole incremento dall'affermarsi dello Studio, una vera e propria Arte del Cambio non può però essersi formata a Bologna molto tem-

(70) MONACI ERNESTO, *Gesta di Federico I descritte in versi latini da anonimo contemporaneo*, F.I.S.I., vol. I, Roma, 1897, vv. 479-483 e 487-494.

(71) Il SORBELLI, (op. cit. p. 209) parla di 10.000 studenti (cifra tradizionale) ma il suo errore è stato chiarito dallo STELLING-MICHAUD (op. cit. p. 91) che fissa la cifra tra i 1.000 e i 2.000.

po prima del privilegio enriciano del 1191. Il sec. XII è per i « campsores » e i « mercatores » bolognesi, come del resto per quelli delle altre città, l'epoca della preparazione che i documenti non consentono di seguire: ma quando i cambiatori compaiono sulla scena essi sono già così numerosi e, soprattutto, così dotati di mezzi che si deve pur ammettere una lenta accumulazione di esperienze e di capitali che formeranno poi la solida base della futura attività dell'Arte del Cambio.

Il concentramento dei capitali monetari nelle mani dei cambiatori e dei mercanti spiega la preminenza che le due Arti assunsero ben presto nella vita politica cittadina: preminenza che si esprime sia come controllo sulle altre corporazioni sia come condizionamento di tutta la vita economica della città e che si conclude con la diretta partecipazione al governo del Comune raggiunta nel 1228 (72).

Il diploma di Enrico V ai Bolognesi (73) lascia intendere che essi avevano in quell'epoca una discreta attività commerciale, ma anche che i mercanti ebbero una parte non indifferente nel trapasso dal regime comitale al regime comunale. Al tempo stesso questo diploma — come tanti altri che concedono privilegi ed immunità a gruppi sociali distinti — deve aver meglio caratterizzato il ceto dei mercanti in confronto agli altri cittadini e — come è stato notato (74) — deve averli spinti a redigere un elenco di chi aveva il diritto di goderne, cercando di impedire, con un'embrionale organizzazione, qualsiasi abuso.

Tra questi mercanti non v'erano per caso anche dei cambiatori? L'ipotesi non parrà poi tanto azzardata quando si tenga presente il fatto che, come si vedrà meglio in seguito, i mercanti e i cambiatori erano uniti a Bologna in così stretto legame da indurre alcuni studiosi a ritenere le due società lo sdoppiamento di una sola Arte.

Le prime notizie precise relative ad associazioni artigiane bolognesi risalgono però al 1144, quando vien ricordata la « schola callegariorum » insieme con una casa che non è soltanto il luogo di riunione della società ma anche il laboratorio comune di tutti i callegari (75).

(72) Cfr. A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna*, cit., pp. 333 e segg. e G. FASOLI, *Le Arti*, pp. 23, 38, 40, GAUDENZI, FRANCHINI e tutti gli altri che si sono occupati di questo periodo di storia bolognese.

(73) Cfr. l'ediz. del documento in L. SIMEONI, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, cit., p. 149.

(74) G. FASOLI, *Le Arti*, cit., p. 10.

(75) G. FASOLI, *Le arti*, cit. pp. 14-15.

minare se i cambiatori, una volta staccatisi dai mercanti, abbiano conservato un rapporto di subordinazione rispetto all'Arte della Mercanzia.

\*\*\*

4. Il problema dei rapporti tra « campsores » e « mercatores » ci sembra molto interessante, tanto più che si pone, più o meno, per tutti i comuni italiani.

Sull'argomento manca uno studio d'insieme ed anche gli studi sulle manifestazioni locali sono meno numerosi e approfonditi di quanto s'immaginerebbe. Da un esame diretto degli statuti delle arti delle varie città si può tuttavia concludere che i cambiatori erano per lo più fusi con i mercanti in un'unica Arte.

La distinzione tra mercante e cambiatore è, in verità, molto spesso soltanto una questione di termini quando si tenga presente la molteplicità e la diversità degli affari che formavano il campo d'azione dei mercanti medievali.

Nel Medio Evo infatti, accanto al piccolo mercante che « passa l'intera giornata dietro il banco della sua bottega per vendere al minuto le merci più varie ad una clientela ristretta », c'è il grande mercante che estende i suoi affari oltre i confini della sua città ed esplica la sua attività nei rami più diversi senza alcuna pretesa di specializzazione: dal commercio all'ingrosso a quello al minuto, dal commercio dei panni di lana e dei tessuti in genere a quello delle materie prime dell'industria e dell'artigianato, dal commercio dei generi d'abbigliamento a quello del sale, delle spezie e delle pietre preziose, dal prestito occasionale di danaro, al commercio di danaro, alla vera e propria attività bancaria<sup>(87)</sup>.

La genesi dell'attività bancaria del mercante medievale è facilmente spiegabile quando si pensi che il commercio internazionale richiedeva, nei pagamenti, l'uso di monete varie di titolo e di peso che rendevano indispensabile il cambio della valuta e quindi ponevano la urgenza di una attività cambiaria del mercante stesso. Il mercante, dato che in molte città non v'erano leggi restrittive circa la funzione delle singole arti, esercitava così senza alcuna molestia quella funzione di cambiatore che in alcuni

(87) G. LUZZATO, *Storia economica d'Italia*, Roma, 1949, p. 323. Cfr. su questo problema anche gli studi di A. SAVORI, *Studi di storia economica medievale*, Firenze, 1955; *Mercatores*, Milano, 1941; *Il mercante italiano nel M.E.*, Firenze, 1945; *Medioevo economico*, in « Società », III (1947), pp. 477-508.

comuni era invece compiuta da persone specializzate. Ecco la ragione per cui, mentre in quasi tutte le città organizzate in corporazioni l'Arte dei mercanti è fiorentissima, quella del Cambio esiste, come arte a sè stante, solo in alcuni centri.

Avveniva poi spesso che alcuni mercanti, o perchè erano desiderosi di non allontanarsi dalla loro città o perchè stimavano più fruttuoso speculare sul danaro in operazioni bancarie che investirlo direttamente nel commercio e nell'industria, si dedicassero esclusivamente all'attività del cambio e del prestito di danaro, senza per questo uscire dalla corporazione dei mercanti o darsi pena di creare una nuova arte: « mercatores » ormai solo di nome essi in realtà compivano tutte le funzioni del « campsor » bolognese o fiorentino<sup>(88)</sup>.

Si dava spesso anche il caso che in una stessa famiglia di mercanti, a motivo di una proficua distribuzione dei compiti, alcuni componenti si specializzassero nell'attività cambiaria mentre altri si sottomettevano alla più specifica attività commerciale.

A conferma infine dell'affinità tra i cambiatori e i mercanti, in materia di commercio del danaro e di operazioni finanziarie, va constatato come anche in città dove esiste un'Arte del Cambio autonoma sia sempre possibile iscriversi all'una o all'altra arte indifferentemente.

Si legge infatti nello statuto della società dei mercanti di Bologna:

« Camposers possint recipi in ipsa societate (mercatorum) dando tantum quantum campsores accipiunt mercatoribus intransibus in eorum societate et si campsores nihil auferrent mercatoribus, mercatores nihil auferrent campsoribus »<sup>(89)</sup>.

Considerati adeguatamente questi motivi che si ritrovano più o meno in tutte le città italiane aventi una vita economica abbastanza attiva, si può ben comprendere l'intima relazione che corre tra mercanti e cambiatori medioevali e che fa sì che le due socie-

(88) È interessante notare al riguardo come il termine « mercator » abbia a Bologna e a Firenze soprattutto il significato di « mercante di panni » mentre a Piacenza significava « mercante di lana » e a Siena senz'altro « banchiere » (cfr. L. ZDEKAUER, *Il mercante senese nel Dugento*, p. 9 e passim).

(89) A. GAUDENZI, *Statuti*, II, p. 115.

tà formassero una unica arte a Roma<sup>(90)</sup>, a Siena<sup>(91)</sup>, a Piacenza<sup>(92)</sup>, a Parma<sup>(93)</sup>, a Lucca<sup>(94)</sup> ed in altre città italiane<sup>(95)</sup>.

Soltanto in quattro città, non a caso proprio quelle in cui l'organismo delle corporazioni assurse ad una importanza politica

(90) Cfr. GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, Roma, 1885, p. XLII. I *campsores romani* (di cui si ha notizia fin dal secolo XI e precisamente in una descrizione fondiaria del 1052 in cui si accenna ad un « *tribium cambiatoris* », stazione dove si collocavano i cambiatori con i loro banchi ed i loro sacchetti di monete) costituivano con i commercianti di panni ed una pleora di artigiani d'altro genere l'arte dei Mercanti. Una quindicina sono le rubriche che nel primo statuto dei mercanti romani (a. 1317) sono riservati ai cambiatori. Secondo il TORRI (*Le corporazioni romane*, Bardi, 1940, pp. 163-8) i *campsores romani* erano strettamente legati alla Curia pontificia che costituiva, direttamente o indirettamente la fonte principale dei loro guadagni. Anche nel periodo in cui il Papa risiedeva in Avignone i *campsores romani* si occuparono delle operazioni finanziarie della Curia e cioè del trasporto di capitali, contratti di deposito, di mutuo, coniazione di monete, riscossione di pagamenti. Verso il 1400 i cambiatori uscirono dall'arte dei mercanti per dar vita ad una arte autonoma. Occorre ricordare inoltre che un'intensa attività cambiaria era svolta a Roma anche dagli Ebrei nel ghetto almeno sino a quando Paolo IV non pubblicò nel 1555 una bolla che la costringeva a scomparire completamente.

(91) Cfr. L. ZDEKAUER, *Il costituito del Comune di Siena*, Milano, Hoepli, 1897, p. 154; e dello stesso autore lo studio sul *Mercante senese*, cit. A Siena abbiamo due Mercanzie: l'una era formata dai Mercatores (che in sostanza erano banchieri) e l'altra dai « pizzicari » cioè dai rivenditori al minuto di pepe, spezie, cera, zafferano, cannella, ecc.. Il « mercator » senese commerciava spezie e panni di Fiandra ma la sua merce principale fu la moneta. I senesi furono banchieri per eccellenza: basti pensare alle grandi casate dei Salimbeni, dei Bonsignori, dei Chiaromontesi, dei Piccolomini, ecc.. I Salimbeni presero in appalto le gabelle dell'Impero e gli Angiolieri prima, poi i Bonsignori, furono banchieri del Papa.

(92) Cfr. V. PANCOTTI, *I paratici piacentini ed i loro statuti*, Piacenza-Del Maino, 1925. I cambiatori piacentini probabilmente di numero non esiguo avevano una propria organizzazione (paratico) soggetta però alla giurisdizione dell'Arte dei Mercanti che poneva ai cambiatori non poche limitazioni. In una rubrica soltanto (LXXXI, vol. II, p. 184) dello statuto dei Mercanti del 1401 ci si riferisce esclusivamente ai cambiatori.

(93) Cfr. G. BONORA, *Statuta antiqua mercatorum parmensium*, Parma, 1860, p. 198 e G. MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi*, Parma, 1913.

(94) Cfr. MINUTOLI, *Statuto di Lucca del 1308*, IV, 49.

(95) Così a Monza (*Statuti della società dei Mercanti di Monza del 1331*, Monza, 1891); a Brescia (*Statuti della Mercanzia di Brescia*, Brescia, 1788) a Verona (*Gli antichi statuti delle arti veronesi*, a cura di L. Simeoni, p. XLVI) a Pistoia (G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi a Bologna*, p. 12), ecc..

Per quanto riguarda Venezia nei *Capitolari* a cura del Monticcolo, già ricordati, non si parla né di cambiatori né di banchieri: vi sono citati solo gli orefici e i sovrastanti all'oro ma l'esistenza di cambiatori veneziani è indubbia: probabilmente questa attività era direttamente in mano alla classe aristocratica mercantile che governava la Repubblica.

maggiore, i cambiatori hanno saputo liberarsi dai mercanti dando vita ad una propria corporazione, autonoma e forte<sup>(96)</sup>.

Questo avviene, oltre che a Bologna, a Firenze<sup>(97)</sup> dove i cambiatori si staccarono dall'arte di Calimala prima del 1204, a Perugia<sup>(98)</sup> dove gli storici hanno trovato documenti che attestano l'esistenza autonoma dell'Arte sin dal 1218, ed infine a Prato dove però i cambiatori erano uniti agli orefici come ci dimostrano i frammenti di uno statuto del 1293<sup>(99)</sup>.

In tutti i centri di qualche entità dovettero comunque esserci dei cambiatori, dato che il cambio delle monete, oltre ad essere molto importante, richiedeva anche delle conoscenze tecniche e pratiche speciali perchè conio, peso, titolo e valore erano diversissimi, mutabili e talvolta falsificati<sup>(100)</sup>.

Quali siano poi le cause che impedirono ai cambiatori di questi centri di organizzarsi in una corporazione autonoma è, per ora, più facile supporre che dimostrare. Concordiamo comunque con il La Sorsa<sup>(101)</sup> nel ritenerle essenzialmente due: la scarsità numerica dei cambiatori di molti piccoli centri, e la scarsa attività

(96) Potrebbe anche darsi che arti del cambio autonome siano esistite anche in altre città italiane ma non essendoci pervenuti statuti e mancando indagini su questo problema, non possiamo affermare nulla di definitivo in proposito. Comunque E. BESTA in *Fonti di Storia del Diritto Italiano* a cura di P. Del Giudice, vol. I, Milano, Hoepli, 1923, p. 690 scrive testualmente « Di statuti dei banchieri se ne conservano di bolognesi del 1245, di fiorentini del 1299, di perugini del 1377 e di romani del 1401 ». Di questi ultimi statuti romani si è già parlato: per quanto riguarda gli statuti bolognesi va poi detto che non uno ma quattro ce ne sono rimasti. Cfr. a questo proposito (G. FASOLI, *Catologo descrittivo degli statuti bolognesi*, cit., pp. 31-32).

(97) Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896 p. 670 ma soprattutto LA SORSA SAVERIO, *L'organizzazione dei cambiatori fiorentini nel M.E.*, Cerignola, 1904, p. 30 e segg..

(98) Cfr. MARCHESI R., *Il cambio di Perugia*, Prato, 1851. L'opera del Marchesi, ben concepita forse per il tempo nella quale fu scritta, ha purtroppo più di cent'anni e bisogna dire che li dimostra tutti. Si consiglia pertanto di cfr. anche BRIGANTI A., *Le corporazioni delle Arti nel Comune di Perugia*, in « *Annali della Facoltà di Giur. dell'Un. di Perugia* » e il più recente studio della ROTONDO (*Il fenomeno corporativo nei secoli con particolari informazioni sui collegi perugini della mercanzia e del cambio*, Torino, S.E.I., 1955). Recentissimo è poi lo studio di O. GURRIERI, *Il collegio del Cambio e il collegio della Mercanzia in Perugia*, Perugia, Az. Aut. Turismo, 1963 che non ho comunque avuto modo di consultare.

(99) Cfr. lo statuto dell'Arte del Cambio di Prato e relativa matricola in G. SOLIVETTI, *Gli statuti dei cambiatori negli Archivi d'Italia*, Roma, Soc. tip. operaia, 1951, pp. 11-19.

(100) Cfr. C. M. CIPOLLA, *Studi di storia sulla moneta. I movimenti dei cambi in Italia*, Milano, 1948 (sta in « *Studi di scienze giuridiche e sociali dell'Università di Pavia* », vol. XXIX, pp. 31-238).

(101) S. LA SORSA, op. cit., pp. 24-26.

commerciale di centri che, anche densamente popolati, si trovano però ai margini delle grandi arterie di traffico.

Riguardo al primo motivo è da osservare che in alcuni piccoli centri, benchè l'attività industriale e commerciale fosse notevolissima, le arti non poterono svilupparsi così facilmente come nelle grandi città. Il numero degli artefici doveva essere così limitato che se ogni Comune avesse voluto imitare Firenze o Bologna o Milano, nella divisione o suddivisione in tante Arti<sup>(102)</sup> sarebbero stati ben pochi gli iscritti ad ognuna di esse. Ne sarebbe venuto come logica conseguenza, che non solo i pochi immatricolati ad un'Arte non avrebbero potuto coprire le spese di gestione che una tale organizzazione comportava, ma neppure avrebbero potuto imporsi sulle altre arti della medesima città, nè avrebbero potuto godere di quei privilegi ed immunità commerciali che avevano ottenuti gli stessi artigiani nei grandi centri.

È questa pertanto la ragione per cui, in molti Comuni, non essendoci un'organizzazione corporativa molto complessa i cambiatori, che pure non mancavano, rimasero uniti, assieme ad altri artigiani, nella forte ed organizzata arte dei mercanti.

Riguardo al secondo motivo, facciamo notare che non in tutte le grandi città le Arti avevano la medesima importanza economica o politica: in una città poco industriale, o dove non esistevano grandi mercati o fiere non poteva esserci una fiorente arte di cambiavalute dato che raramente s'introducevano nel suo territorio monete estranee a quelle locali.

In queste città pertanto la scarsa attività bancaria, compreso il piccolo prestito, veniva esercitata da singoli individui a titolo puramente privato, senza avere la pretesa di dichiararsi cambiatori e d'incitare gli altri ad unirsi in una comune organizzazione.

Vediamo pertanto pizzicagnoli, merciai, piccoli mercanti, stracciaroli (tra i quali è da supporre molti ebrei) esercitare la funzione di cambiatori senza darsi pena di pagar tasse o di sottomettersi a quegli obblighi che appaiono, ad esempio, minutamente descritti negli statuti dei cambiatori bolognesi<sup>(103)</sup>.

<sup>(102)</sup> A Firenze le Arti riconosciute erano 21. A Bologna oscillarono dalle 21 alle 26 mentre a Milano raggiunsero il numero strabiliante di 150 benchè solo 39 fossero riconosciute (Cfr. G. PAGANI, *Alcune notizie sulle corporazioni milanesi d'Arte e Mestieri*, Arch. Stor. Lomb. 1892, p. 891).

<sup>(103)</sup> Scrive infatti il LOEVISON (*Notizie sugli Ebrei entrati a Bologna nel sec. XV*, Roma, Nuove Grafiche, 1938, p. 132) « Essendo vietato agli Ebrei di fare parte di alcuna delle corporazioni di arti e mestieri, quelli che tra essi esercitavano in pratica una determinata arte, ufficialmente non potevano figurare se non come stracciaroli ». Cfr. anche BALLARDINI G., *I banchieri ebrei e le origini del monte di Pietà di Faenza*, in « Studi Romagnoli », 54, vol. V, pp. 445-451.

Giova infine notare come i cambiatori d'una medesima città non potessero spesso organizzarsi in una vera e propria corporazione cittadina dato che, girando di fiera in fiera, mettevano dimora temporanea nei vari luoghi dov'era loro più opportuno. È questo il caso dei « camposores » lombardi che davano vita all'estero ad associazioni che ricordano molto da vicino le Hanse germaniche<sup>(104)</sup>.

Per quel che riguarda Bologna, è da ritenere che l'Arte dei cambiatori abbia avuto origine staccandosi da quella dei mercanti ma il Cambio bolognese — converrà ripeterlo — presenta notevoli peculiarità rispetto sia a quello fiorentino che a quello perugino.

L'incremento dei cambiatori bolognesi è indubbiamente dovuto in gran parte alla presenza di quegli studenti che l'importanza crescente dello Studio attirava da ogni parte d'Europa nella nostra città<sup>(105)</sup> ed anche ammettendo che i primi capitali usati dai cambiatori derivassero da una precedente attività commerciale, essendo lo Studio già fiorente a metà del XII secolo<sup>(106)</sup>, è presumibile che ancora prima del formarsi di un organismo corporativo, i cambiatori bolognesi, almeno nella loro maggioranza, si dedicassero già solo ed esclusivamente al cambio ed al prestito di danaro, ed è anche da ritenere che, quando a Bologna si dà vita ad una prima struttura corporativa nella seconda metà del XII secolo, i cambiatori, pur stringendosi in un'unica arte con i mercanti, a cui per altro li legavano interessi economici e politici comuni, già presentassero, all'interno dell'arte dei mercanti, una loro ben distinta individualità che li faciliterà nella creazione di un'Arte autonoma allorchè la loro consistenza economica, non meno che quella numerica, sarà tale da consentire e favorire questo distacco.

Abbiamo già indicati i primi documenti che nominano i consoli dei mercanti e dei cambiatori nel 1200 e nel 1204: il documento del 31 luglio può sembrare ambiguo, ma quello del 4 agosto indica esplicitamente Aimerico di Pietro di Albaro come « con-

<sup>(104)</sup> Il termine « lombardi » indica, com'è noto, tutti quei mercanti italiani (e quindi non solo Lombardi) che praticavano durante il XIII e XIV sec. in Francia, in Inghilterra e altrove, il cambio, il prestito di danaro e frequentemente l'usura. Per una bibliografia aggiornata sull'argomento cfr. A. M. PATRONE, *Le casane astigiane in Savoia*, Torino, 1959, pp. 18 e seg.

<sup>(105)</sup> Già si è ricordato come il numero di questi studenti fosse elevatissimo: se non erano proprio 10 mila, secondo il dato tradizionale riportato dal SORBELLI, non dovevano essere certo meno di 2 mila (cfr. STELLING-MICHAUD, op. cit., p. 91) cifra non disprezzabile per una città che doveva contare allora sui 40-50 mila abitanti (cfr. DAL PANE, op. cit., p. 42).

<sup>(106)</sup> Cfr. G. CENCETTI, *Sulle origini dello studio di Bologna*, in « Riv. St. Ital. » ser. VI, vol. 5 (1940).

sul *camporum* » e può essere di qualche interesse rilevare che questo stesso personaggio figura anche tra i « *consules mercatorum et camporum* » ricordati nel documento del 31 luglio dello stesso anno. Se a quella data i cambiatori e i mercanti erano ancora uniti in un'unica corporazione (che si fa rappresentare in quell'occasione da un cambiatore) il termine « *consul camporum* », come negli altri documenti, ci indica con certezza che i cambiatori avevano una loro organizzazione o come minimo una forte autonomia all'interno dell'Arte dei mercanti.

A quella data avessero o no i cambiatori un'arte autonoma, la comunanza di interessi tra questi e i mercanti è tale che li vediamo per alcuni decenni agire sempre di conserva sia negli atti economici che in quelli politici.

Molto più interessante è invece stabilire se i cambiatori, una volta usciti dall'arte dei mercanti, conservassero rispetto a questi ultimi, uno stato di subordinazione giuridica come abbiamo visto accadere nelle città in cui il Cambio non riuscì a rendersi autonomo e come accadrà in un certo momento anche a Bologna quando entrerà in vigore quello « *ius summarium et mercantescum* »<sup>(107)</sup> che troviamo per la prima volta nominato nel 1376.

Per quanto riguarda questo problema va subito notato che a Bologna, per tutto il XIII° secolo, mancano documenti che ci attestino un diritto di sorveglianza dei mercanti sulle altre arti analogo a quello che troviamo a Verona, a Parma, a Piacenza<sup>(108)</sup>.

Negli statuti dei mercanti del 1264 si trovano comunque degli accenni di non poco interesse: « *Et hec omnia dicimus et firmamus pro omnibus civibus et forensibus qui aliquam mercandiam venderent et specialiter per campsores Bononie qui de aliquo mercatore conquererentur, de aliqua pecunia quam eis deberet occasione cambii vel mercandie* »<sup>(108 bis)</sup>.

Ed inoltre: « *Statuimus quod si aliquis campsor renuerit seu mostrare recusaverit rectoribus Mercandie presentibus vel futuris, vel allia persona, librum suum quando voluerint videre pro factis mercandie vel pro aliquo mercatore ... rectores teneantur dare operam cum procuratoribus camporum ut cogant ipsum cam-*

<sup>(107)</sup> *Statuti del Comune di Bologna del 1355*, l. 274 v. Un tribunale mercantile non si trova però operante che dal 1390 (cfr. G. FASOLI, *Le arti*, cit., p. 36).

<sup>(108)</sup> Per Verona il SIMIONI (*Gli antichi statuti delle arti veronesi*, cit. pp. XL) fa notare come la *Universitas Mercatorum* (denominata in seguito *Domus Mercatorum*) disciplinò l'attività di tutte le altre corporazioni. Per Parma cfr. BONORA (*Statuta antiqua mercatorum*, pp. 185 e segg.). Per Piacenza cfr. PANCOTTI (*I paratici piacentini e i loro statuti*, cit., p. 21, 48 e segg.).

<sup>(108 bis)</sup> A. GAUDENZI, *Statuti della società del Popolo*, II, p. 113.

psorem vel alliam personam, si super eam habuerint potestatem, ipsis rectoribus ostendere dictum librum »<sup>(108 ter)</sup>.

Questi passi che, ad una prima lettura, possono sembrare affermazioni di un diritto di sorveglianza sui cambiatori, hanno una portata assai più limitata perchè considerano soltanto il caso di controversie in cui sia implicato un mercante.

La supremazia che indubbiamente l'Arte dei mercanti aveva sui cambiatori, come sulle altre corporazioni, è, per tutto il XIII secolo, basata solo su una maggiore consistenza economica ma non è riconosciuta e sanzionata dal Comune. Nella sua giurisdizione interna l'Arte del cambio ha completa libertà e tutte le cause tra i soci a proposito di banchi o di lavoratori è affidata ai suoi consoli o, nei casi più gravi, al podestà dal quale dipende anche la concessione delle rappresaglie<sup>(109)</sup>.

Il tentativo dei mercanti di esercitare un controllo sui cambiatori e sulle arti minori sarà però ripetuto in varie occasioni e porterà infine, nella seconda metà del secolo XIV, alla costituzione di quell'« *Universitas mercatorum* » che, a differenza dell'analoga istituzione fiorentina, che si preoccupa di proteggere il traffico, di fissare le dogane, di decidere le rappresaglie, appunterà tutto il suo interesse nella costituzione di un tribunale speciale atto a risolvere completamente tutte le controversie commerciali<sup>(110)</sup>.

\*\*\*

5. Quale fosse l'organizzazione interna dell'Arte del Cambio, ce lo dicono i suoi statuti<sup>(111)</sup> del 1245, 1377, 1385, 1387<sup>(112)</sup>. Di questi statuti noi prenderemo in considerazione, per i motivi già considerati, solo quello del 1245 (con aggiunte del 1247, 1249, 1253, 1256).

I caratteri estrinseci dello statuto da noi considerato sono

<sup>(108 ter)</sup> A. GAUDENZI, *Statuti della società del Popolo*, II, p. 154.

<sup>(109)</sup> FRATI *Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267* a cura della Dep. St. P. Prov. Romagna, Bologna, 1869-77.

<sup>(110)</sup> G. FASOLI, *Le arti*, cit., p. 66.

<sup>(111)</sup> Non ripeteremo quanto è già stato detto dal Gaudenzi (Cfr. GAUDENZI, *Le società delle Arti in Bologna nel sec. XIII - I loro statuti e le loro matricole*, Bull. Ist. Stor. Ital. n. 21, 1899, pp. 48-49), e più recentemente dal Besta. (Cfr. BESTA, *Fonti per la Storia del Diritto Italiano*, op. cit., pp. 685-6), sugli statuti delle arti. Converrà soltanto sottolineare il fatto che a Bologna gli statuti delle corporazioni sono opera spontanea dei soci anche se in un secondo momento furono soggetti, ma più in apparenza che in realtà, a revisioni da parte dei rappresentanti comunali.

<sup>(112)</sup> Cfr. G. FASOLI, *Catalogo descrittivo degli Statuti Bolognesi*, estr. da « *L'Archiginnasio* », Bologna, Zanichelli, 1931, pp. 31-32.

identici a quelli di tutti gli statuti corporativi bolognesi di quel periodo<sup>(113)</sup>; per quanto riguarda la lingua e lo stile del testo si nota l'influenza della scuola soprattutto nella manifesta ricerca di effetti stilistici che, se non riesce a togliere completamente certe mende sintattiche, sa però raggiungere, soprattutto nei proemi<sup>(114)</sup> inaspettati pregi letterari: a spiegare la cosa basti ricordare che esso fu redatto nel 1245 quando notaio della società era Rolandino Passeggeri<sup>(115)</sup>.

Il nostro statuto inizia infatti, simile alle costituzioni di Federico II, con un magniloquente proemio sullo stato di libertà e di felicità goduto dall'uomo nel paradiso terrestre e sulle virtù che circondavano il genere umano anche dopo la cacciata da quel luogo di delizie. Ma anche le virtù dei progenitori erano venute decadendo sospinte dalla nequizia e dal dolo. Occorreva quindi che, soprattutto in certe arti basate sulla fiducia, come quelle dei notai, dei cambiatori e dei mercanti, si tornasse all'onestà scrupolosa e alla fede più sincera<sup>(116)</sup>.

(113) Le dimensioni dello statuto sono di cm. 40 x 27; mancano le miniature, le rubriche e le iniziali sono in rosso, la scrittura è in carattere gotico minuscolo con una più o meno spiccata tendenza al corsivo. La copia che ci rimane è comunque del 1255 ma non deve essere stata scritta direttamente dall'esemplare di Rolandino, dato che si era ordinata una nuova copia, la « littera grossa », già nel 1249.

(114) *Statuto dei cambiatori*, ed. GAUDENZI, cit., pp. 57-60, 79, 87, 99.

(115) Su Rolandino e sull'importanza che egli ebbe nella vita politica bolognese del suo tempo. Cfr. A. PALMIERI, *Rolandino Passeggeri*, Bologna, Zanichelli, 1933.

(116) « ... Verum non sic divine maiestatis pietas eorum quos redimen sanguine pretiose descendit in omnibus et oblita, ut generali elloquentia ut dicendum, quod prorsus omnes hos discrimine usque ad infima permiserit dilabari et quod adhuc ipsius veritatis partem in aliquibus non servaverit digniorem: quia hos nostro tempore quidam etiam asque ipsis religiosi existunt, licet sint in vite presentis exilio et mundi tenebris constituti: qui asque vero vivere vel conduci non possunt, eo quod artes ipsorum quibus reguntur non valent sine fide ac veritate plenissima excoeri. Ex his quidam a sacris constitutionibus ordinatos tabelliones vel scrinerios appellamus. Sunt etiam alii quidam in quibus multum veritatis et fidei quam hunc tenent homines reservatur, scilicet ubicumque in mundi partibus constituti negotiatores auri, argenti, monetarum, lapidum pretiosorum et per consequens metallarum aliarum rerum, qui campsores et mercatores vulgari elloquentia nuncupantur. Hos quidem de necesse oportet ut omnem veritatem, fidem et legalitatem artem ipsorum eis exercentibus immittantur, quod solo verbo et manu promittunt fide adimpleant illibata, et sibi a quolibet in fideli negotio preveant diligenter: sic enim sunt in legalitate constantes, quod quicquid in eadem arte dicunt vel agunt ab ipsa sola progreditur veritate. Eorum itaque nobilis et comendanda generatio in civitate Bononie locum preceteris obtinere dignoscitur principalem et in eadem evidenti consortio commendabili prefulgere ... ».

Nessuno accenno si fa alle altre arti considerate probabilmente troppo vili per stare alla pari con quelle dei notai, dei cambiatori e dei mercanti.

Il proemio, proseguendo, viene poi a parlare dei sapienti a cui è stato dato l'incarico di portare le dovute modifiche ai vecchi statuti. Essi sono: oltre al notaio Rolandino, i cambiatori Petricolo Bonaguida, Guido di Giacomo Zamboni, Lambertino di Baldovino e Giovanni Pepoli.

Ma Rolandino era la guida di tutti. Egli infatti lesse e spiegò ai commissari punto per punto (*seriatim*) i vecchi statuti, nei quali furono trovate disposizioni rozze (*incultas*) e molte cose inopportune (*inhonesta*). Tolto il superfluo, corretti gli errori, appianate le contraddizioni, chiarite le oscurità, aggiunte le disposizioni mancanti, si formò un nuovo statuto che fu presentato in solenne udienza ai consoli dell'arte Fantinello degli Arienti, Federico Figliocari, Bonacossa Lamandini ed Angiolo degli Orsi, e meritò il plauso e l'approvazione da parte dei rettori e dei soci<sup>(117)</sup>.

Per quanto, come si è visto, i vecchi statuti siano aspramente criticati non è improbabile che i nuovi siano, almeno nello spirito, ricalcati sul vecchio modello<sup>(118)</sup>. Il primo capitolo infatti s'intitola « Sacramentum consulis » ed i seguenti, sino al XII incluso, continuano ad enumerare, sotto titoli diversi ma sempre in forma di giuramento in prima persona, i doveri dei consoli mentre i capitoli successivi (XIII-XXXVI), non pochi dei quali si riferiscono ai doveri dei consoli, iniziano con uno « statuimus » che riflette un diverso modo di redazione. La data del 1240, inclusa nel capitolo XXXVI, lascerebbe supporre che il nucleo dello statuto di cui Rolandino si servì per la nuova redazione fosse di quell'anno ed il fatto che da quel capitolo in avanti il materiale dello statuto venga raggruppato in maniera sistematica, per argomenti, sembra confermare l'ipotesi.

Le disposizioni contenute nei capitoli LXXXII-LXXXV, sprovviste di titolo, sembrano delle aggiunte fatte fra il 1245 e il 1246; le addizioni degli anni seguenti sono infatti datate e numerate a parte. I consoli dovevano curare l'inserzione negli statuti del comune dell'articolo LXXXII, cosa che non riuscì. Fu invece accolta nello statuto comunale del 1250 la rubrica seguente che pur suppone la validità dell'altra. Altre due disposizioni furono inserite nello statuto della città, ma solo nel 1259<sup>(119)</sup>.

(117) *Statuto dei cambiatori*, ed. GAUDENZI, op. cit., p. 59.

(118) Cfr. A. GAUDENZI, *Statuti delle società del Popolo*, vol. II, p. XXVI.

(119) Cfr. FRATI, *Statuti del Comune di Bologna*, cit., VII rubr. XIX e III, cap. LXXXIII e LXXXV.

L'Arte del Cambio bolognese ebbe alle sue origini, come si è già visto, il carattere di un'unione volontaria e pertanto principio fondamentale della sua costituzione fu, almeno per quasi tutto il XIII secolo, che nessuno fosse obbligato ad associarsi suo malgrado.

Abbastanza presto però si cominciarono ad usare mezzi piuttosto drastici per costringere coloro che esercitavano l'attività cambiaria ad entrare a far parte dell'Arte. Questi mezzi consistevano specialmente nell'obbligare i soci a far iscriverne nella Società i loro figli od i loro discepoli, nel vietar loro di aver rapporti d'affari con persone che non appartenessero all'Arte, ed infine nel mettere al bando di questa coloro che, invitati a farne parte, si fossero rifiutati di giurare l'osservanza agli statuti.

Queste pressioni sfociarono nella disposizione, contenuta negli statuti comunali del 1288<sup>(120)</sup> per cui si obbligavano tutti coloro che attendevano ad un'Arte o ad un mestiere a sottostare ai magistrati di questa. La società finiva così col diventare, per ragioni politiche, un'unione forzata!

Nello statuto dell'Arte del 1245 mancavano poi disposizioni che vietassero l'iscrizione a chi non esercitava effettivamente l'arte del cambiatore. Unica limitazione, peraltro più volte ripetuta, è che per essere eletti alle cariche occorreva « stare ad tabulam »<sup>(121)</sup> cioè esercitare effettivamente l'arte; con la qual cosa si voleva evitare che persone estranee alla società si impadronissero del suo governo.

Per essere ammessi alla Società non si esigeva, all'inizio, altra condizione che quella di essere accettati dall'assemblea dei soci e di essere uomini liberi e non « di masnada ». Per questo, e per la particolare competenza che si richiedeva ai cambiatori — a differenza di ciò che avveniva per altre arti nelle quali confluivano più mestieri — la nostra corporazione, quasi come un'eccezione, è costituita soltanto, o almeno per la quasi totalità, da cambiatori<sup>(122)</sup>.

Il cambio soggiacque poi a quelle limitazioni di carattere politico e antimagnatizio che dovevano proteggere le arti dell'in-

<sup>(120)</sup> Cfr. anche GAUDENZI, *Statuti*, cit., II, p. 473 segg.

<sup>(121)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXV e varie altre.

<sup>(122)</sup> I cambiatori bolognesi, come risulta dal proemio del loro statuto (pag. 58 ed. GAUDENZI) negoziavano anche oro, argento e pietre preziose ma ciò non in concorrenza con gli orefici che a Bologna lavoravano soltanto i metalli preziosi e vendevano i prodotti lavorati per cui, prima di creare una associazione autonoma non dipendevano dai cambiatori ma dai fabbri. (cfr. W. SAMAJA, *L'arte degli Orefici a Bologna nei sec. XIII e XIV*, in « L'Archiginnasio », 1934, pp. 214 e 398.

filtrazione di elementi politicamente o socialmente indesiderabili - Lambertazzi, magnati, servi liberati, persone infami<sup>(123)</sup>. Ciò non impedì che l'arte del Cambio fosse, oltre che potente economicamente, anche numerosa come si vedrà meglio in seguito considerando la matricola degli iscritti.

Soci dell'Arte del Cambio sono, stando alla definizione dello statuto, tutti coloro « qui stantes ad tabulam, iuraverunt vel iurabunt ad breve campsorum »<sup>(124)</sup>. Essi si distinguevano, come già si è visto, in maestri e discepoli ma solo ai primi erano garantiti i diritti e doveri mentre per i discepoli si parla solo di obblighi.

I soci, entrando nella società, dovevano, oltre che prestare il giuramento<sup>(125)</sup> pagare anche una tassa di entrata: « cum honos sine onere non succedat », come dicono gli statuti<sup>(126)</sup>.

La tassa d'entrata, che doveva essere pagata sia dai maestri che dai discepoli, è fissata in 40 soldi bolognesi<sup>(127)</sup>. Erano esenti dal pagamento della tassa i figli, i fratelli, i nipoti dei soci<sup>(128)</sup>: provvedimento questo che tendeva a far diventare ereditaria l'attività cambiaria nelle famiglie degli iscritti.

Tra i diritti dei soci ricorderemo quello di eleggere i propri ufficiali, di sancire gli statuti, di deliberare l'ammissione di nuovi soci, di decidere sulle spese più importanti ed infine di ratificare tutte le decisioni di un certo rilievo prese dai consoli in materia amministrativa e giudiziaria.

I vantaggi che i soci traevano dalla società si possono compendiare in due termini: benefici economici e protezione giuri-

<sup>(123)</sup> G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia*, in « Rivista di Storia del Diritto It. », XII (1939), p. II.

<sup>(124)</sup> *Statuto dei cambiatori* rubr. LXXXV e LXXXVIII.

<sup>(125)</sup> Mentre ci è conservato il testo del giuramento dei consoli è invece andato perduto, nella redazione dello statuto del 1245, il giuramento dei soci che è presumibile costituisse uno dei primi nuclei dello statuto della società.

<sup>(126)</sup> Cfr. *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXXXVII: « Cum honos sine onere non succedat, et ipsius onera quemlibet hunc voluntarie subire oporteat affectantem dignum merito cernitur ut qui commendandi Campsorum civitatis Bononie consortii sociari ac ipsius partecipare honoribus affectabit, eiusdem pro sibi contingente parte onera subeat expensarum et earum sentiat quod est carum, nec non gratis accipiat quod tamquam gratum et acceptabile decenter exstitit impartitum ».

<sup>(127)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXXXVII. Pare comunque che la tassa variasse secondo i tempi, aumentando negli anni di maggior floridezza e diminuendo durante i periodi di crisi per agevolare l'entrata di nuovi soci ed accrescere il numero degli iscritti. Così avveniva a Firenze: cfr. LA SORSA, *op. cit.*, p. 51.

<sup>(128)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXXXVII.

dica. La società aveva infatti l'obbligo di aiutare i soci in tutti i loro negozi e nei processi che avevano in città o fuori. Oltre a questa protezione giuridica essa offriva poi ai soci notevoli vantaggi economici incaricandosi dell'acquisto di monete, della gestione di fruttuosi appalti come quello dei pedaggi e della zecca, dell'acquisto del « cambium », di oro, d'argento ecc. <sup>(129)</sup>.

Quanto agli obblighi che i soci, entrando nell'Arte, si assumevano, alcuni sono comuni a tutte le corporazioni medievali: assistere insieme a certe funzioni religiose, accompagnare all'ultima dimora i soci defunti, intervenire alle adunanze della società, assumerne gli uffici qualora vi fossero chiamati <sup>(130)</sup> ecc. Un'altra serie di obblighi era invece peculiare alla loro attività di cambiatori. Tali, ad esempio, le disposizioni dello statuto relative ai pesi e alle bilance che dovevano essere uniformi. La verifica di questi pesi era fatta dai consoli della società che si servivano probabilmente allo scopo, di un peso campione conservato nella sede dell'Arte <sup>(131)</sup>. Disposizioni tassative obbligavano poi i soci a distruggere le monete false che fossero pervenute ai loro banchi <sup>(132)</sup>.

Tutta una serie di disposizioni dello statuto sono infine dettate dal desiderio d'impedire la concorrenza sleale tra i soci. Ne è un esempio il divieto fatto agli appartenenti all'Arte di portarsi via l'un l'altro i discepoli e le botteghe <sup>(133)</sup>.

L'insieme di tutti i soci costituiva l'assemblea generale (il « corporale ») che aveva valore legale solo quando vi fosse rappresentato almeno un cambiatore per ogni banco: « in quo sit unus homo ad minus de qualibet tabula, si ad quamlibet inventus fuerit » <sup>(134)</sup>. Questa frase dello statuto farebbe supporre che il numero dei banchi fosse fisso o almeno delimitato, ma l'illazione non è avvalorata da nessun altro punto degli Statuti.

Dall'assemblea venivano nominati o meglio designati i numerosi funzionari dell'Arte <sup>(135)</sup>, approvate le modifiche degli Sta-

<sup>(129)</sup> Cfr. GAUDENZI, *La società delle arti a Bologna*, cit., p. 48.

<sup>(130)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXXIII.

<sup>(131)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XXIV. Di un peso campione non si fa alcun cenno nei nostri statuti mentre se ne parla negli statuti del Cambio di Perugia (cfr. RORONDO, *op. cit.*, p. 205).

<sup>(132)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XXXX.

<sup>(133)</sup> Tutto un gruppo di articoli dello statuto è preceduto da questo significativo titolo: « Liber de penis illorum qui invito campore eius tabulam vel statioem conduxerint aut aliquam iniuriam in eisdem sibi intulerint » (rubr. LXXXII-LXXXVI).

<sup>(134)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XVIII, pag. 68, rubrica XXXIII.

<sup>(135)</sup> *Statuti dei cambiatori*, rubr. LXV, LXVIII, LXIX.

tuti <sup>(136)</sup>, deliberata l'ammissione di nuovi soci, decise le spese superiori ai 40 soldi <sup>(137)</sup> ed infine ratificate tutte le principali decisioni prese dal console in materia amministrativa e giudiziaria.

L'assemblea generale del Cambio ricavava poi dal suo seno un consiglio più piccolo, detto Consiglio dei Sapienti che restava in carica un anno e aveva il compito di collaborare con i consoli per il buon andamento dell'Arte: accogliendo ormai l'arte qualche centinaio di soci era infatti impossibile convocarli tutti con quella frequenza che gli interessi dell'Arte richiedevano, come era impossibile e per nulla pratico portare alla discussione di tanta gente piccoli problemi d'amministrazione interna <sup>(138)</sup>.

Quali fossero i compiti di questo consiglio già si è detto; comunque non sarà superfluo ricordare l'importanza che esso assumeva nel controllo della regolare emissione della moneta <sup>(139)</sup> e della amministrazione finanziaria della Società <sup>(140)</sup>.

L'Arte non aveva una sede propria. Le riunioni dell'assemblea generale e del Consiglio dei Sapienti si tenevano nella chiesa di S. Maria di Porta Ravegnana detta in seguito S. Maria del Carrobbio <sup>(141)</sup>. Che la sede della nostra corporazione fosse in una chiesa non deve stupire. Era infatti consuetudine generale che le corporazioni scegliessero a loro sede una chiesa o una cappella dedicata al loro santo protettore e non solo perchè le arti, nate come associazioni di mutuo soccorso, riservavano una parte considerevole a riti e preghiere, ma anche perchè le chiese erano i soli luoghi chiusi abbastanza ampi per accogliere numerose assemblee.

La sede dell'Arte del Cambio rimase nella chiesa di S. Maria di Porta Ravegnana per quasi due secoli e mezzo. Infatti, stando alle notizie dateci dal Guidicini <sup>(142)</sup>, fu solo verso il 1450 che l'arte trasferì la sua sede in un nuovo palazzo da essa fatto costruire all'angolo delle strade di S. Stefano e di Castiglione. Al piano superiore del nuovo palazzo, il cosiddetto Foro dei Mercanti, l'Arte del cambio pose la sua sede facendo erigere una cappella dedicata a S. Matteo e S. Michele Arcangelo suoi protettori.

<sup>(136)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXVIII.

<sup>(137)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XVIII.

<sup>(138)</sup> Cfr. *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXI. Per il modo di eleggere questo Consiglio, cfr. rubr. LXVII.

<sup>(139)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LXVII.

<sup>(140)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XIX.

<sup>(141)</sup> (GUIDICINI, *Cose notabili di Bologna*, Bologna, 1872, vol. I, pag. 357). La chiesa di S. Maria di porta Ravegnana cominciò a chiamarsi del Carrobbio nel sec. XV.

<sup>(142)</sup> GUIDICINI, *Cose notabili di Bologna*, *op. cit.*, vol. I.



Le botteghe, ove i *campsores* esercitavano la loro attività, erano, secondo l'uso di molte altre corporazioni, tutte raggruppate in un medesimo quartiere facente capo alla porta Ravegnana detta anche Trebbo dei Banchi. I confini di questo quartiere, al di fuori del quale gli appartenenti alla Società non potevano assolutamente cambiare la valuta <sup>(143)</sup> sono così stabiliti in una rubrica del nostro statuto:

« ab ecclesia Beate Marie porte Ravennatis usque ad cantonem qui fuit quondam Rolandini Albertilei et a domo Jacobini Clarii usque ad aputeum domini Ugutionis Auxilitti » <sup>(144)</sup>.

Durante le fiere di Bologna (cioè quella di maggio detta di S. Procolo e quella di agosto detta del Reno) <sup>(145)</sup> i cambiatori si trasferivano con i loro pesi (*marchus*), bilance (*ballancia*), pronuari di cambio (*tabulitta*) e sacchetti di monete (*taschittus*) nei banchi, fatti preparare per loro dall'Arte sul terreno del mercato <sup>(146)</sup>. Questi banchi o « stationes » dovevano, secondo lo statuto <sup>(147)</sup>, esser larghi otto piedi, continui ma separati l'uno dall'altro da stuoie ben legate « cum perticis ». La loro assegnazione avveniva per sorteggio <sup>(148)</sup>.

Non si sa se questi banchi erano contraddistinti da un'insegna particolare; nè si hanno notizie di un'insegna propria dell'arte prima della fine del XIV secolo <sup>(149)</sup>. La più antica figurazione dell'insegna del Cambio si trova infatti, insieme a quelle delle altre corporazioni, alla base del reliquario della testa di S. Petronio: opera eseguita dall'orafo Jacopo Roseto nell'anno

<sup>(143)</sup> Statuto dei Cambiatori, rubr. II (1247): « Statuimus quod nullus compsor commorans ad tabulam infra confines, parvus vel magnus, puer vel senex, extra confines Cambii in aliquo loco per civitatem cum bursello, vel taschitto aut aliter causa cambiandi ire presumat ».

<sup>(144)</sup> Statuto dei Cambiatori, rubr. LXV.

<sup>(145)</sup> La fiera del Reno che si teneva nella seconda metà d'agosto aveva preso questo nome dal vecchio mercato di Reno situato pare presso la chiesa di S. Bartolomeo di Reno; la fiera di S. Procolo che iniziava il 1 maggio si era tenuta originariamente vicino alla chiesa omonima. Il Comune come già si è detto, sistemò nel 1219 entrambe le fiere sul nuovo mercato che occupava lo spazio — come nota il Frati — ora chiamata piazza VIII Agosto e Montagnola.

<sup>(146)</sup> Il terreno del Mercato era di proprietà delle corporazioni ma doveva probabilmente averlo comperato il Comune come lasciano supporre alcuni atti di espropriazione fatti dal Comune di case situate in quella zona (Cfr. GAUDENZI, *Le società delle Arti*, Bologna, cit., p. 49).

<sup>(147)</sup> Statuto dei Cambiatori, rubr. XXXVI.

<sup>(148)</sup> Statuto dei Cambiatori, rubr. XXXV.

<sup>(149)</sup> GAUDENZI, *Le società delle Arti a Bologna*, op. cit., p. 50-51.

1380 ed attualmente conservata nella chiesa di Santo Stefano. Un'altra rappresentazione si trova sul frontespizio di una matricola dell'arte del 1514 <sup>(150)</sup>. In questa seconda rappresentazione appare sullo stemma anche il lambello o capo d'Angiò concesso alla città di Bologna da Carlo I° d'Angiò a riconoscimento del suo guelfismo.

Lo stemma porta in campo azzurro un angelo librato in aria con giusta bilancia nella destra e ramo d'ulivo nella sinistra e inferiormente mucchi di monete d'oro <sup>(151)</sup>.

Non è il caso d'indugiarsi ad esaminare punto per punto le mansioni dei consoli e degli ufficiali minori a cui gli statuti dell'arte danno il compito di salvaguardare la giustizia e di condurre i soci « per semittas veritatis » <sup>(152)</sup>. Convien però mettere in evidenza come a Bologna solo le Arti dei « campsores » e dei « mercatores » diano ai loro capi i nomi di « consoli » mentre le altre arti li chiamano più semplicemente « ministeriali ». Questo avviene perchè i cambiatori e i mercanti emergendo nettamente al di sopra delle altre arti e costituendo una specie di classe privilegiata vollero per i loro capi il titolo assunto dai rettori del comune mentre le arti minori, manuali e meno redditizie, rimasero fedeli al ricordo della più antica organizzazione artigiana in *ministeria e officia* <sup>(153)</sup>.

Nel 1245 i quattro consoli dell'Arte venivano eletti da quattro elettori scelti « ad brevia » <sup>(154)</sup>. Nel 1256 si stabilì che i consoli restassero in carica 2 mesi, il limite minimo di età per essere eletto fu elevato da 30 a 35 anni e gli elettori furono portati da 4 a 8; ma restò fermo il principio che elettori ed eletti fossero effettivamente dei cambiatori:

« et nullus elligatur consul vel vadat ad brevia qui ad tabulum non moretur continue et bancum non teneat copertum cum banchale et extrahat librum et ballancas super banchum sicut alii compsores qui hoc mellius consueti sunt facere fatiunt » <sup>(155)</sup>.

<sup>(150)</sup> *Matricula hominum Universitatis Campsorum Civ. Bon. 1514*, manoscritto attualmente alla Biblioteca dell'Archiginnasio.

<sup>(151)</sup> L'Arte del Cambio perugino aveva a sua volta nello stemma un grifone alato con una zampa posata su un forziere da cui fuoriescono monete d'oro e gemme preziose. Cfr. ROTONDO, *op. cit.*, pagina fuori testo.

<sup>(152)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXVIII.

<sup>(153)</sup> Cfr. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, cit., capp. V-VI. I capi dei lanaioli a Bologna si chiamavano « castaldiones » come a Verona dato che essi venivano originariamente da quella città. (Cfr. FRANCHINI, *Le Arti di Mestiere in Bologna*, cit., pp. 61-62).

<sup>(154)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXV.

<sup>(155)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXVIII.

Una volta scaduto il mandato consolare occorreva l'intervallo di un anno per un'eventuale rielezione <sup>(156)</sup>.

I nuovi consoli entrando in carica dovevano prestare un giuramento (« sacramentum ») secondo il quale s'impegnavano a « governare, condurre ac tueri » la società dei cambiatori in tutte quelle cose che ritenessero tornare « ad honorem et comodum » della società stessa <sup>(157)</sup>.

Non è possibile qui esporre punto per punto i doveri dei consoli: tanto varrebbe tradurre e riportare letteralmente gli Statuti per intero. Metteremo in rilievo che oltre alla giurisdizione sui soci essi si riservavano anche la giurisdizione su tutti coloro, cittadini o forestieri, che « de facto cambii vel mercadandie » avessero rapporti con cambiatori iscritti all'Arte <sup>(158)</sup>.

Per tutte le questioni che non fossero di natura commerciale, i consoli s'impegnavano infine a collaborare con il podestà e con i giudici del Comune affinché fosse resa giustizia « anni tempore quod (ius) reddendum est et in diebus non prohibitis per statutum » <sup>(159)</sup>. I consoli s'impegnavano poi a difendere o a far difendere i soci cambiatori anche contro il Comune di Bologna se questo avesse avuto la pretesa di costringere qualche cambiatore ad un prestito forzato <sup>(160)</sup>.

Lasciando da parte tutte le disposizioni relative al controllo che i consoli esercitavano sui soci e che sostanzialmente non differiscono molto da quelle che si trovano in tutti gli statuti di corporazioni, conviene soffermarsi su quelle norme che sono peculiari dell'Arte del Cambio. Di particolare interesse ci sembrano le norme relative alla partecipazione alle fiere, all'esercizio della zecca, al controllo della moneta e giurisdizione « de facto cambii ».

Per quanto riguardava le fiere cittadine e quelle forestiere, era compito dei consoli di raccogliere le domande dei cambiatori che intendevano parteciparvi per assegnare poi, per sorteggio, i banchi di cui la Società, in quelle fiere, disponeva. Ai consoli non veniva riservata alcuna preferenza e dovevano sottomettersi, come tutti gli altri soci, all'esito del sorteggio <sup>(161)</sup>.

Mentre alle fiere cittadine presenziavano tutti i consoli, alle fiere forestiere era destinato solo uno di essi. Chi fosse stato pre-

<sup>(156)</sup> A Firenze l'intervallo per la rielezione era invece fissato in due anni. (Cfr. LA SORSA, *op. cit.*, p. 42).

<sup>(157)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. I.

<sup>(158)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. I.

<sup>(159)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXV.

<sup>(160)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXXV.

<sup>(161)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. I.

scelto poteva eventualmente farsi sostituire a patto che il sostituto fosse di gradimento agli altri consoli <sup>(162)</sup>.

Le fiere extracomunali a cui i consoli, dovevano, per statuto, mandare un loro rappresentante erano quelle di Mantova, Rimini e Ravenna <sup>(163)</sup>. A queste si aggiungeva la fiera « olivarum » (cioè della domenica delle Palme) di Ferrara per la quale lo statuto stabiliva che si mandasse un nunzio sei giorni prima dell'apertura per controllare che le « stationes camporum Bononie, aliquibus aliis stationibus non obstantibus, fiant bone et apte et satis largiores more solito » <sup>(164)</sup>.

Il nunzio aveva tra l'altro il compito di organizzare e di far apprestare i banchi dei cambiatori bolognesi in tutte le fiere extra-cittadine <sup>(165)</sup>. Chi avesse voluto affittare per suo conto un banco in queste fiere forestiere doveva pagare alla Società una multa di ben 10 lire bolognesi; se non avesse pagato questa multa sarebbe stato senz'altro espulso dall'Arte con divieto a tutti i soci d'aver rapporti d'affari con lui <sup>(166)</sup>. La tavola o stazione consegnata ai cambiatori per sorteggio non poteva essere nè rinunciata nè scambiata tra i soci.

Per quanto riguardava il controllo che l'Arte del Cambio esercitava sulla moneta e sulla zecca bolognese, i consoli, assistiti dal consiglio della Società, dovevano decidere quando era necessaria una nuova emissione e controllare che la moneta fosse sempre di ottima lega e si mantenesse costante ed effettivo il rapporto di 12: 1 tra il « grosso » e il bolognino piccolo <sup>(167)</sup>. I consoli dovevano poi controllare che fossero distrutti « omnes bononini, ferarini, et regini atque parmexani falsi qui reperirentur in Cambio aut civitate vel comitatu Bononie » <sup>(168)</sup>. Quei cambiatori presso

<sup>(162)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XIV.

<sup>(163)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXXV. Come si vede non si parla di fiere d'oltralpe o anche solo di importanti fiere italiane come quella di Piacenza, segno indubbio che ai « campores » bolognesi l'attività cittadina era più che sufficiente per le loro mire di guadagno.

<sup>(164)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXXVIII.

<sup>(165)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXXV.

<sup>(166)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXXVI.

<sup>(167)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XVIII. Malgrado questa precisa disposizione accadde spesso nella storia della moneta bolognese che il bolognino piccolo (che serviva alle piccole transazioni e alla circolazione locale) si svilisse mentre il « grosso » (che serviva al grande commercio) si mantenesse inalterato sia come lega che come peso (cfr. SALVIONI, *op. cit.*, p. 72).

<sup>(168)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXX. Già si è detto come Bologna, Ferrara, Parma ed in un secondo momento anche Reggio avessero firmato una convenzione in cui si stabiliva la perfetta identità delle rispettive monete.

cui fosse stata trovata moneta falsa venivano multati e nei casi più gravi anche esclusi<sup>(169)</sup>.

Sempre riguardo alla moneta i consoli dovevano poi preoccuparsi di far eleggere, tra i soci dell'Arte, un « suprastans monete »<sup>(170)</sup> e di ricercare, a Bologna o altrove, un « factor argenti »<sup>(171)</sup>.

Sarà bene spendere alcune parole per il sovrastante la zecca: costui chiamato più propriamente « suprastans monete » era un funzionario dell'arte eletto « ad breviam » tra tutti i soci. Era suo compito « custodire et providere omnia que ad factum monete pertinebunt et expensas et pretium cambii secundum quod emptum fuerit campsoribus et aliis personis et denarios omnes qui dabuntur ad fundendum in scriptis redigere »<sup>(172)</sup>. Il sovrastante la zecca doveva inoltre controllare che non venisse emessa moneta senza saggio, per il qual motivo doveva essere presente alla coniazione delle monete dal momento in cui la moneta veniva messa nel fuoco fino al momento in cui veniva estratta. Compito di questo funzionario era pure di comperare il metallo da monetare (emere cambium), ed infine di tenere informati i consoli di qualsiasi irregolarità che riscontrasse in materia monetaria<sup>(173)</sup>.

Il cambiante che avesse trattenuto presso di sé qualche utensile della zecca (massaratica monete) doveva consegnarlo ai consoli. Se si fosse rifiutato di farlo doveva pagare una multa e il suo nome veniva scritto in un registro che i consoli consegnavano, alla fine del loro mandato, ai loro successori<sup>(174)</sup>.

I consoli potevano senza previa autorizzazione del consiglio disporre del denaro della società solo per importi inferiori ai 40 soldi bolognesi. Oltre questa cifra era necessaria una autorizzazione da parte del consiglio generale del Cambio<sup>(175)</sup> al quale i Consoli dovevano pure ricorrere quando intendessero fare operazioni di cambio o di mercanzia con il denaro della Società<sup>(176)</sup>.

Se era in potere dei consoli erogare multe<sup>(177)</sup> e poi even-

(169) Statuto dei cambiatori, rubr. XXXV.

(170) Statuto dei cambiatori, rubr. LXVIII.

(171) Statuto dei cambiatori, rubr. XXVIII. Il capitolo, essendo stato formulato come norma transitoria, venne in un secondo momento cancellato.

(172) Statuto dei cambiatori, rubr. LXVIII.

(173) Statuto dei cambiatori, rubr. LXVIII.

(174) Statuto dei cambiatori, rubr. LXXX.

(175) Statuto dei cambiatori, rubr. XVIII e rubr. XXVII.

(176) Statuto dei cambiatori, rubr. XXXIII.

(177) Statuto dei cambiatori, rubr. XXVIII: « statuimus quod consules Campsorum pro honore communis Cambii, quando expedierit pro aliqua iniuria vel maleficio facto in Cambio, possint et debeant precipere pignus centum lib. bon. et condemnare usque ad decem lib. »

tualmente perdonarle<sup>(178)</sup>, era loro proibito dallo statuto di assolvere coloro che si fossero macchiati di furto o di falso<sup>(179)</sup>.

Ai consoli spettava infine, massima forse delle loro prerogative, tutta la giurisdizione commerciale « de facto cambii ». In pratica la funzione giurisdizionale era però devoluta ai « procuratores ». Questi procuratori sono, come dice il nome, dei funzionari che hanno il compito di sostituire i capi dell'Arte in alcune delle loro funzioni.

Mentre, infatti, i ministeriali delle società del popolo dovevano in genere occuparsi soltanto di amministrare la loro corporazione, i consoli del Cambio e della mercanzia facevano anche parte, come già si è visto, del Consiglio comunale. Oberati da tanti impegni si affiancarono, a partire dal gennaio del 1257<sup>(180)</sup>, dei funzionari, i « procuratores », che li coadiuvassero e li sostituissero negli affari dell'Arte<sup>(181)</sup>.

Come venissero eletti i procuratori il nostro statuto non lo dice, ma è da presumere che fossero direttamente scelti dai consoli ai quali spettava già il compito di scegliere il nunzio ed il notario della Società.

I procuratori duravano in carica un semestre e percepivano dalla Società una remunerazione di 30 sol. bol.<sup>(182)</sup>.

Tra le prerogative che le Arti difesero sempre gelosamente è quella della piena giurisdizione per tutte le questioni che riguardassero l'attività esercitata dai propri soci e su coloro che con i soci avessero rapporti d'affari.

Quando si dice cambio, precisa lo statuto, non si vuole intendere soltanto il cambio manuale della moneta, ma anche prestiti, compravendite di metalli preziosi e, in una parola, tutte quelle operazioni di carattere finanziario che in seguito verranno definite più propriamente bancarie:

(178) Statuto dei cambiatori, rubr. XIII, XV, ecc.

(179) Statuto dei cambiatori, rubr. XXII: « Statuimus quod consules Campsorum pro facto illius vel illorum qui furtum vel falsamentum fecerint in facto cambii non debeant facere vel adunare aliquod consilium Campsorum vel aliquam absolutionem petere propter hoc, nec ea possit ullatenus exhiberi ».

(180) Statuto dei cambiatori, rubr. VI (addizioni del 1256). « Statuimus quod procuratores Cambii, qui erunt a Kallendis ianuarii ultra, debeant ecc. ».

(181) Per la verità, « procuratores » si trovano anche nell'Arte dei notai e della lana oltre che in quella del cambio e della mercanzia. Per quelle società, non potendosi parlare di partecipazione diretta dei loro capi al reggimento cittadino, si dovrà giustificare la presenza di procuratori con la complessità del lavoro di direzione dato il grande numero dei soci. (cfr. V. FRANCHINI, *Le arti di mestiere a Bologna*, cit., p. 65).

(182) Statuto dei cambiatori, rubr. XXXVII-XXXVIII.

« ubi dicitur de facto cambii, non solum intellegantur in simplicibus factis cambii, id est de una moneta vel re cambianda pro altera, sed de omni re et debito ad quod et quam campsores se constitueri vel in libris suis scripserint debitores » (183).

La giurisdizione era affidata ai consoli. Le cause erano definite in via sommaria e secondo gli ordinamenti propri del cambio bolognese e dovevano aver esito entro un massimo di trenta giorni (184). Il socio citato dinanzi ai consoli non poteva chiedere l'assistenza di uomini di legge. Inoltre, ai soci dell'Arte del Cambio era fatto divieto di sottoporre le loro questioni commerciali al tribunale podestarile. Al podestà si doveva adire solo in caso di richiesta di rappresaglia ed in questo caso il console che ne fosse richiesto doveva accompagnare il socio al tribunale della città (185).

Le norme procedurali sono formulate dal nostro statuto con molta chiarezza. La cosa non dovrebbe stupire se si pensa che gli statuti furono redatti, come già si è avuto occasione di dire, da Rolandino Passeggeri e che la scuola di diritto bolognese era allora all'avanguardia nell'elaborare nuove forme giuridiche meglio rispondenti alle necessità dei tempi. Il proemio di questa parte dello statuto è solenne:

« Onnipotens bonorum omnium actor et auctor sacratissimis nos mandatis edocere dignatus, voluit ut quisque suo contentus non rapiat alienum, decernens nullatenus remitti peccatum nisi oblatores restitutio cum ipsius peccati satisfactione condigna plenaria intercedat. preterea legibus, quibus omnes subiecti romano imperio in iustitia gubernantur, spetiali cavetur edicto ut unicuique quod suum fuerit impendatur. hiis itaque volentes obedire mandatis ac ipsius sacre iustitie celo comoti etc. etc. (186) ».

Tra le varie disposizioni che seguono si fissano i termini per il pagamento dei debiti a seconda che il debitore sia un socio, un mercante, un cittadino, un forestiero (187) e si fa esplicita dichiarazione di disinteresse dell'Arte per quel socio incauto che avesse fatto società con un cambiatore non iscritto (188).

(183) Statuto dei cambiatori, rubr. LXII.

(184) Statuto dei cambiatori, rubr. I.

(185) Statuto dei cambiatori, rubr. VII.

(186) Statuto dei cambiatori, rubr. XXXVII.

(187) Statuto dei cambiatori, rubr. XXXVII-XXXIX, LVI ecc.

(188) Statuto dei cambiatori, rubr. LVI.

Le obbligazioni commerciali e i contratti non si estinguevano con la morte del debitore ma passavano ai figli di lui, agli eredi o a chiunque venisse legittimamente in possesso dei beni di quello. Il padre doveva rispondere per il figlio e vicendevolmente il figlio era tenuto per le obbligazioni contratte dal padre e doveva comparire dinanzi ai consoli e pronunciare il giuramento « de calumnia » anche se minore di 25 anni (189). Come il padre col figlio, così pure erano obbligati tra loro, in solidum, i fratelli e i soci in commercio (190).

Il forestiero che si fosse rifiutato di sottostare alle decisioni dei consoli del Cambio, oltre a non poter mutuare coi cambiatori appartenenti alla corporazione, veniva denunciato pubblicamente dai consoli che dovevano anche fare in modo che, se non soddisfaceva ai suoi impegni, fosse bandito dalla città (191). Il « factor argenti » e il fonditore che si fossero rifiutati di sottostare alla giurisdizione della società non avrebbero più avuto in seguito lavoro dai soci dell'Arte del Cambio a meno che non avessero pagato una multa adeguata (192).

Le Arti medievali dovettero preoccuparsi di creare delle fonti d'entrata che permettessero loro di pagare i funzionari, l'affitto delle sedi, il materiale di cancelleria e tutto ciò, insomma, che occorreva per il loro normale funzionamento.

Prima voce del bilancio d'entrata dell'Arte dei cambiatori possiamo considerare le tasse che essa imponeva ai suoi soci. La principale di queste tasse era quella d'iscrizione che pagavano, come abbiamo già visto, tutti coloro che desiderassero essere ammessi all'Arte (193). Altre tasse che gravavano sui soci erano quelle di processo che erano nella ragione di un decimo della somma contestata (194). Per ogni ritardo di pagamento era poi prevista una soprata di un denaro al giorno per ogni lira, e metà di questa somma doveva essere versata alla società (195).

Altra fonte, e non piccola, d'entrata erano le multe. Le multe o ammende erano, per i soci dell'Arte, all'ordine del giorno: la severa disciplina sancita nel loro statuto si fondava infatti,

(189) Statuto dei cambiatori, rubr. LI.

(190) Statuto dei cambiatori, rubr. I e LIII.

(191) Statuto dei cambiatori, rubr. LIII.

(192) Statuto dei cambiatori, rubr. LV.

(193) Statuto dei cambiatori, rubr. LXXXVII. Si è comunque già visto che erano esenti da questa tassa il padre, i figli, i fratelli e i nipoti dei cambiatori già iscritti all'Arte.

(194) Statuto dei cambiatori, rubr. LIX.

(195) Statuto dei cambiatori, rubr. I, XXXVII, XXXVIII, ecc.

essenzialmente, sul valore persuasivo di quelle misure e così tutti gli articoli che regolano la condotta dei magistrati o dei soci concludono invariabilmente con la minaccia di una multa. Di multe ve ne sono di tutte le entità, a seconda naturalmente della gravità dell'infrazione commessa<sup>(196)</sup>. Un articolo dello statuto stabilisce che non possano mai superare le 10 lire bolognesi<sup>(197)</sup>, ma che in certi casi le superassero lo apprendiamo da un altro articolo dove si stabilisce che il socio che faccia parte di qualche società segreta per abbattere il governo comunale debba pagare alla Società una multa di 25 lire bolognesi, metà delle quali dovevano essere versate all'accusatore.

<sup>(196)</sup> È interessante fare un confronto fra le varie multe stabilite dallo statuto per meglio rendersi conto di quanta importanza si desse a certe norme rispetto ad altre. Da un'analisi dei vari capitoli si ricava che:

5 soldi deve pagare il socio ogni qualvolta si rifiuti di registrare una operazione di cambio, danneggi alle fiere la tavola del vicino, abbia rapporti d'affari con un forense che si sia rifiutato di sottostare alla giurisdizione della società o con il cambiatore che è stato bandito dall'Arte, e ogni qualvolta vada a cambiare fuori dei confini del Cambio;

10 soldi deve pagare il socio che faccia società con un cambiatore non iscritto all'Arte e presti i suoi pesi e le sue bilance al forense, ed il console che non visiti la vigna di proprietà dell'Arte;

20 soldi (= 1 lira) deve pagare il socio che non abbia i giusti pesi, che non faccia giurare i suoi discepoli entro otto giorni dalla loro assunzione che abbia rapporti d'affari con chi fu espulso dall'Arte per dichiarato fallimento, che si procuri moneta falsa, che cambi la tavola che gli è stata assegnata nelle fiere, con altri; che non consegna gli utensili della zecca che tiene presso di sé; che sieda al banco nei giorni festivi; la stessa multa deve poi pagare il console che si rifiuti di andare dal podestà su sollecitazione di qualche socio, che non difenda i soci, che non faccia la suddivisione degli utili eccedenti;

40 soldi (= 2 lire) deve pagare il socio recidivo nell'aver rapporti di affari con chi è stato bandito dalla Società o che si rifiuti di presentarsi in giudizio se viene citato, ecc.;

100 soldi (= 5 lire) deve pagare chiunque, console o socio, faccia affari che abbiano effetti lesivi per gli interessi della società, e i consoli che si appellino al tribunale podestarile per risolvere questioni « de facto cambi », che non ispezionino i banchi, che cerchino di farsi diminuire il canone di affitto, ecc.;

10 lire per il socio che tenga commercio con un Anconetano che non abbia pagato alla Società la dogana che i cambiatori bolognesi pagavano ad Ancona o che dichiari come suoi i beni di un forestiero per difenderli da rappresaglie, che non tenga in ordine il banco, con libro, bilance, ecc.; che prenoti di sua iniziativa un banco nelle fiere di Bologna o forestiere; e per il console che non mandi un cambiatore che lo rappresenti alle fiere fuori Bologna o che commerci col denaro del Cambio senza autorizzazione del consiglio del Cambio.

<sup>(197)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXVIII.

Il socio che si fosse rifiutato di pagare qualche multa era senz'altro bandito dall'Arte. In questo caso i soci in affari o i discepoli di lui erano ugualmente obbligati a pagare la multa in questione entro un massimo di otto giorni<sup>(198)</sup>.

Altra fonte d'entrata, ma assai più modesta era la vigna, un immobile che la società aveva comperato o ereditato e che usava dare in affitto con la clausola che i locatari potevano essere anche gli appartenenti alla società. Tra i compiti dei consoli c'era quello di visitare la vigna almeno una volta ogni sei mesi per vedere che non fosse commesso, da parte dell'affittuario, alcun danno, mentre compito degli inquisitori era di stabilire l'entità degli eventuali danni per poi condannare chi li aveva commessi al risarcimento<sup>(199)</sup>.

Altri cespiti notevoli d'entrata dovevano derivare all'Arte dagli appalti che essa otteneva, assieme all'Arte dei Mercanti, dal Comune: vale a dire la zecca e l'esazione dei pedaggi, ma gli accenni che ne fanno gli Statuti sono fugaci e sempre indiretti<sup>(200)</sup>.

Come poi la società impiegasse i mezzi che raccoglieva per tante vie, è facile immaginare. Innanzitutto vi erano le spese per la sede che, come si ricorderà era la chiesa di S. Maria di Porta Ravennana. A questa chiesa i consoli della società dovevano dare ogni anno, sotto forma di offerta, sino a 10 soldi bolognesi<sup>(201)</sup>, contributo che si tramutò più tardi nella offerta di dieci ceri del peso di una libbra ciascuno da consegnarsi da parte del console nel giorno della Beata Vergine d'Agosto (15 agosto)<sup>(202)</sup>.

Alle spese per la sede andavano aggiunte quelle per il salario dei vari funzionari: consoli, procuratori, statutori, inquisitori, nunzi e notai<sup>(203)</sup> e tutte le spese di gestione per carta, registri, ecc. e le somme notevoli, da versarsi al Comune, per gli appalti che già abbiamo nominati<sup>(204)</sup>.

A parte quelle che potevano essere le spese straordinarie o i rimborsi a quei soci che, a nome della società, agivano fuori Bologna<sup>(205)</sup>, una parte notevole del bilancio passivo dell'Arte

<sup>(198)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXXIV e rubr. XV.

<sup>(199)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXIII.

<sup>(200)</sup> Cfr. comunque SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., p. 163.

<sup>(201)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXVIII.

<sup>(202)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. I (1253).

<sup>(203)</sup> Per l'entità di questi salari qualche accenno si è già fatto parlando dei magistrati dell'Arte.

<sup>(204)</sup> Si è già visto come l'appalto della zecca fosse fissato nella considerevole cifra di 85 lire bolognesi per biennio (cfr. SALVIONI, *op. cit.*, p. 163).

<sup>(205)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XX. Il rimborso doveva avvenire entro un mese.

si concretava in un vasto programma di assistenza ai soci e ai loro familiari, in opere di carità, in offerte ai poveri e ai postulanti <sup>(206)</sup>.

Vi è poi nel nostro statuto un interessantissimo articolo che stabilisce che, qualora il bilancio, alla fine del mandato bimestrale dei consoli, abbia un'eccedenza attiva superiore ai cento soldi bolognesi, i nuovi consoli, pagate le eventuali spese, e salvo diversa volontà della società, debbano dividere il margine di eccedenza fra tutti i soci:

« Item si qua pecunia communis Cambii consulibus in fine eorum regiminis superavit, succedentes consules ipsam pecuniam, si excesserit quantitatem centum sol. bon., infra unum mensem ab introitu eorum inter socios camposores sedentes ad tabulas bona fide dividere teneantur. et si qua gravamina et expensas apparuerint communi Cambii fatiendas, camposores debeant ipsa gravamina et expensas facere et substinere secundum quod de lucro vel de residuis fuerint habituri » <sup>(207)</sup>.

Tuttavia nello statuto dei cambiatori del 1245 non si fa alcun accenno al « massaro » cioè a colui che oggi si chiamerebbe tesoriere della società. Questo avviene perchè a Bologna, diversamente che a Firenze, l'amministrazione finanziaria dell'Arte era direttamente in mano ai consoli, uno dei quali si assumeva presumibilmente la funzione di massaro.

C'erano però degli « inquisitores rationis » che corrispondevano ai « sindacatores » del Comune, erano cioè i revisori dei conti. La loro elezione avveniva da parte dell'assemblea nella stessa seduta in cui si eleggevano i consoli; anzi l'elezione dei consoli era affidata, in definitiva proprio a loro. Gli « inquisitores rationis » duravano in carica un semestre e probabilmente percepivano anch'essi un compenso, per quanto negli statuti di ciò non si faccia parola.

Compito di questi ufficiali era di « providere ac inquirere rationem (bilancio) communis Cambii ». Dovevano al riguardo farsi leggere ad una ad una e in più riprese (divisius ac seriatim) tutte le voci del bilancio dell'Arte: introiti e spese. Controllavano gli appalti pagati dagli esattori dei pedaggi ai con-

<sup>(206)</sup> Ad ogni singolo povero lo statuto stabiliva si potessero dare sino a 10 soldi bolognesi (cfr. rubr. VIII). Ma lo statuto consentiva pure che si facessero collette, per i poveri, tra i soci ma questo doveva avvenire a titolo personale anche se chi proponeva la colletta era un console.

<sup>(207)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXVII.

soli e tenevano sotto la loro sorveglianza gli utensili della zecca <sup>(208)</sup>.

Loro compito era pure di « providere vineam communis Cambii et etiam inquirere rationem solutionis pretii vinee quod aliquod pretium sive affictus anni alicuius non perdat » e di controllare che i consoli visitassero effettivamente la vigna del Cambio come prevedeva uno speciale articolo dello statuto <sup>(209)</sup>.

Gli « inquisitores » dovevano conoscere in maniera perfetta tutti gli articoli dello statuto in modo da poter infliggere multe secondo la lettera e lo spirito dello statuto dell'Arte, a tutti quei soci, compreso i consoli, che avessero trovato in qualche infrazione. Se poi, nella revisione del bilancio, avessero rilevato qualche mancanza o frode dovevano far condannare i truffatori ad una multa corrispondente al doppio dell'ammanco. Se i truffatori erano consoli in carica era compito degli « inquisitores » deferirli al consiglio del Cambio perchè quei consoli non venissero più eletti ad alcun incarico sociale per un periodo di 10 anni <sup>(210)</sup>.

\* \* \*

6. Dopo aver considerato il primo statuto dell'arte del Cambio bolognese nella sua funzione e negli aspetti più salienti del suo contenuto, resta ora da esaminare la matricola dell'Arte.

Come già era avvenuto nel 1255 per gli statuti, nel 1272, un'ordinanza del Comune impose alle arti di presentare all'approvazione del Consiglio degli anziani anche le loro matricole. Erano gli anni della guerra civile, la situazione era piena di pericoli, ed il partito guelfo dei Geremei, che deteneva il potere, si riprometteva in questo modo di sincerarsi che nelle corporazioni non si annidassero avversari della loro fazione politica <sup>(211)</sup>.

Delle matricole presentate all'approvazione nel 1272 rimase copia nell'archivio del popolo ma di esse ben poche ce ne sono pervenute e tra queste non si trova la matricola dei cambiatori <sup>(212)</sup>. Nel 1294 fu probabilmente ordinata una nuova presentazione delle matricole delle corporazioni dato che di quell'anno è una bella serie di matricole pervenute, tra cui quella del Cambio e quella dei mercanti <sup>(213)</sup>.

<sup>(208)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXIII.

<sup>(209)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. IV.

<sup>(210)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. LXXIII.

<sup>(211)</sup> Cfr. GAUDENZI, *La società delle Arti in Bologna*, cit., p. 100.

<sup>(212)</sup> Cfr. GAUDENZI, *La società delle Arti in Bologna*, cit., p. 91.

<sup>(213)</sup> A. GAUDENZI, *La società delle Arti*, cit., p. 100.

La nostra matricola dei cambiatori, attualmente conservata all'Archivio di Stato di Bologna<sup>(19)</sup>, consta di diciotto fogli diligentemente manoscritti da Ghiberto di Guidolino, allora notaio della società, e riporta tutti i nomi degli iscritti all'arte nell'anno 1294, più aggiunte dei nuovi iscritti sino al 1314.

Dalla matricola si cancellavano infatti da un lato gli esclusi e dall'altro si aggiungevano i nuovi ammessi. È singolare il fatto che non venissero cancellati i nomi dei morti, mentre invece con gran diligenza e colla citazione esatta della riforma del popolo in forza della quale la cancellazione avveniva, si notavano coloro che dalle società erano esclusi come « nobili » o « potenti ». Ma la cosa si spiega — come nota il Gaudenzi<sup>(20)</sup> — con la circostanza che la formazione di questi elenchi era un'arma di partito e uno strumento di governo e non già un atto di stato civile.

I nomi cancellati nella nostra matricola non sono comunque molti, appena nove, mentre numerosissime sono le aggiunte di nuovi iscritti, 481 in un periodo di tempo di diciotto anni.

Nel 1294, in un periodo in cui già l'arte dei cambiatori bolognesi aveva perduta molta della sua importanza politica<sup>(21)</sup> e parte anche di quella economica<sup>(22)</sup>, l'Arte dei cambiatori comprendeva ancora un numero di iscritti veramente rilevante se si pensa alla popolazione di Bologna alla fine del XIII secolo<sup>(23)</sup>: gli iscritti sono infatti in quell'anno ben 436<sup>(24)</sup>; solo i notai ed i mercanti potevano contare corporazioni più numerose ma al riguardo andrebbe notato che i primi, oltre a svolgere le funzioni dei moderni notai, si occupavano, data la scarsa cultura

(19) Arch. Stat. Bol. Busta delle Arti, n. VI. Una trascrizione della matricola delle Arti non sempre precisa fu fatta ad opera del Carrati (Matricole delle Arti bolognesi, vol. V, p. 142) e si trova manoscritta nella libreria dell'Archiginnasio.

(20) A. Gaudenzi, *Le società delle Arti*, cit., p. 102.

(21) Dal 1274 le sorti del governo erano definitivamente passate alle mani dei notai e gli interessi politici avevano preso il sopravvento su quelli economici. Ma su questo problema più ampiamente in seguito.

(22) Il Gaudenzi e l'Illustri vedono l'origine di questa decadenza economica nelle lotte condotte dal Comune di Bologna contro Federico II, ma anche di ciò in seguito.

(23) La popolazione totale della città doveva a quell'epoca aggirarsi su 40 mila abitanti. (cfr. De' Pomi, cit., p. 42).

(24) Il Carrati riporta i nomi di solo 381 soci. La prima pagina del manoscritto originale è infatti gravemente rovinata ed è così che si calcola anche il numero dei soci del nome illeggibile poiché il notaio scrive compatta nomi per foglio ed è distinguibile il punto in cui termina il primo ed inizia l'elenco degli iscritti.

del tempo, anche di tutta quell'attività che oggi viene svolta dal personale impiegatizio, mentre i secondi comprendevano nella loro corporazione oltre ai mercanti di panni anche altri artigiani; nella nostra corporazione invece vi erano soltanto cambiatori: « stantes ad tabulam ».

Da questa considerazione ancor più risulta, e ci preme qui ancora una volta rilevarlo, la grande importanza, che, in una città già importante come nodo stradale, assunsero i cambiatori anche per la presenza di un numero così notevole di studenti.

Da uno spoglio degli iscritti all'Arte nel 1294 possiamo subito rilevare come facessero parte della società dei cambiatori alcune delle famiglie più note della città: prima fra tutte per ricchezza ed importanza politica quelle dei Pepoli<sup>(25)</sup> e dei Gozzadini.

Per quanto riguarda comunque il numero degli iscritti all'Arte, la famiglia più rappresentata è quella dei Zovenzoni con trentatré soci, seguono poi Gozzadini con trentuno soci, gli Artemisi con venticinque, i Tettalasinia con ventitré, i Beccadelli con ventidue, i Rodaldi con diciassette, i De Cazzetti con sedici, i De Poeti con quindici, i Pepoli con tredici, i Garzone con undici, i Soldaderii e i Sabbadini sempre con undici, i Piantavigne con dieci, i Pegolotti, i Culfarati, e i Da Dugliolo con nove; seguono poi i Foscherari, i Mattafellone, gli Spersonaldi, i Rosso, i Pizzigotti, i Mussolini, ecc.

Tra gli iscritti all'Arte negli anni successivi pochi sono i nomi nuovi. Tra questi il nome principale è forse quello dei Mantici della cui famiglia ben undici persone si iscrivono tutti insieme all'Arte nell'anno 1298 che per altro fu un anno, non sappiamo bene per quale ragione, di vero rilancio dell'Arte dato che si registrano ben 106 iscrizioni.

La media delle immatricolazioni è comunque sulle trenta all'anno andando da un minimo di iscrizione nel 1310 (appena 4) ad un massimo del sopracitato 1298. Il numero delle iscrizioni molto sostenuto nei primi anni del secolo XIV tende poi sempre a diminuire sino a che, in una nuova matricola generale, fatta nei primi anni del secolo XV, il numero degli iscritti all'Arte è appena di 325: quasi la metà di quelli che erano il secolo precedente! (26).

(25) Tra gli iscritti all'Arte di questa famiglia figura quel Taddeo di Romeo Pepoli che una quarantina d'anni dopo si ergerà a signore della città.

(26) Archivio di Stato di Bologna - Statuti delle Società delle Arti, busta VI, *Matricola dell'Arte dei cambiatori dell'anno 1410*. (riportata anche in CARRATI, *op. cit.*, tomo I)

\* \* \*

7. Già più volte, nel corso del nostro lavoro, parlando delle funzioni dei cambiatori bolognesi, abbiamo avuto occasione di rilevare come essi non si limitassero al cambio manuale delle monete o al saggio delle stesse con la « tocca » o « saggiuola », per determinarne la quantità di fino contenuto, ma commerciasero anche in oro, argento e pietre preziose (222).

Si è inoltre già sottolineato come i « campsores » bolognesi, in ciò non diversi dai banchieri delle altre città, esercitando una professione che esigeva cognizioni a molti sconosciute e capitali, per l'epoca, rilevanti, divenissero ben presto prestatori e banchieri; ce lo dimostrano a chiare lettere i numerosi prestiti (mutui) da essi fatti agli studenti, e documentati dal 1265 in poi, in quei pubblici registri che sono i Memoriali del Comune.

Non si insisterà mai abbastanza, sull'influenza determinante esercitata dalla presenza dello Studio sullo sviluppo economico della nostra città ed in particolar modo sull'incremento notevolissimo che la presenza di tanti studenti diede alla formazione ed all'affermazione di un'Arte di cambiatori bolognesi.

Le operazioni in danaro connesse con i lunghi soggiorni di studenti forestieri ed appartenenti per lo più a classi abbienti erano, invero, molto intense (223).

Gli studi di diritto erano infatti molto costosi. Il giurista Roffredo di Benevento (morto nel 1243), esortava già da allora gli scolari a non proseguire gli studi se non avessero mezzi sufficienti al loro mantenimento: « Neceesse est scholaribus quod habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant ».

A quanto ammontassero in effetti le spese annuali di uno studente a Bologna nel XIII secolo, non si può calcolare con precisione dato che esse variavano evidentemente secondo la sua condizione sociale. Comunque pare occorressero dalle 20 alle 50

(222) Ciò risulta contemporaneamente dalla rubr. LXII dello statuto del 1245 (ubi dicitur de facto cambii, non solum intelligitur in simplicibus factis cambii, id est de una moneta vel re cambianda pro alia...) e dal proemio dello stesso dove si dice che i negozianti d'oro, d'argento e di monete preziose, e per conseguenza di molte altre cose, si appellavano volgarmente cambiatori e mercanti; poichè questi ultimi, come precisa il loro statuto vendono soltanto panni, è chiaro che il commercio dei metalli e delle pietre preziose fosse esercitato dai cambiatori. Cfr. GAUDENZI, *La società delle Arti*, cit., p. 27.

(223) Cfr. STEILLING-MICHAUD, *L'Université de Bologne*, cit., Geneve, Droz, 1955, pagg. 88-98, capitolo già riportato in molti suoi brani dal DAL PASS, *op. cit.*, pp. 103-106.

lire bolognesi (e forse anche di più) per il vitto e l'alloggio, mentre per libri e tasse, ad uno studente di famiglia agiata, secondo Odofredo (224) non occorrevano meno di 100 lire bolognesi (225).

Le rimesse di danaro, che gli studenti richiedevano alle loro famiglie e i canonici e i prebendati alle loro rendite e ai loro benefici, avvenivano, nella maggior parte dei casi, attraverso banchieri bolognesi, che avevano, allo scopo, dei loro corrispondenti nelle città straniere di maggiore importanza, come, per la Svizzera, Ginevra e Basilea (226).

Gli scolari dello Studio, che si trovavano momentaneamente in difficoltà finanziarie, ricorrevano, per avere un prestito, ai loro compagni od ai loro professori (227), ma molto più spesso ai cambiatori bolognesi ai quali richiedevano un prestito (mutuo) a breve scadenza con cauzione o pignoramento di manoscritti o altro (228).

Come regola generale i cambiatori bolognesi facevano i loro prestiti in moneta locale ma capitava a volte, che per ragioni non indicate dai documenti, gli studenti chiedessero prestiti in

(224) Cfr. N. TAMASSIA, *Odofredo*, in « Atti e Memorie » Dep. St. Patria, serie III, vol. XII, p. 78, nota 3. Le tasse degli studenti variavano secondo il rango sociale ed il reddito degli studenti stessi. Oltre alle tasse d'iscrizione, le garanzie da depositare per i corsi straordinari e le spese d'esame, gli studenti dovevano poi sborsare somme elevate per procurarsi i libri obbligatori e per l'affitto delle dispense, ecc.

(225) Sul valore della lira bolognese, cfr. la più volte citata opera del SALVIONI.

(226) L'invio di danaro agli studenti doveva essere una operazione frequente soprattutto a Basilea poichè i cambiatori di quella città furono autorizzati, nel 1289, dai nuovi statuti della loro corporazione, ad acquistare liberamente monete per gli studenti che andavano a studiare all'estero (cfr. STEILLING-MICHAUD, *op. cit.*, p. 91).

(227) Scrive a questo proposito il TAMASSIA (*op. cit.*, vol. XII, p. 61) ricavandolo da Odofredo che l'amore di lucro, comune a quasi tutti i professori del tempo, li portava spesso a prestare ad usura ai loro scolari anche con lo scopo di vincolarli maggiormente ai loro corsi. Gli interessi da essi richiesti per questi prestiti erano a volte talmente elevati da superare quelli dei cambiatori (TAMASSIA, *Odofredo*, *op. cit.*, vol. XII, pag. 80). Le lettere degli studenti, riprodotte dai formulari, riflettono spesso le preoccupazioni di danaro che essi avevano; la loro mancanza di danaro, non raramente, era causata da perdite al gioco (cfr. TAMASSIA, *Odofredo*, cit., vol. XII, pagg. 377-378).

(228) Uno studente di Vevey impegnò, nel 1297, due cavalli per chiedere un prestito di 40 lire bolognesi per un mese. (Cfr. STEILLING-MICHAUD, *op. cit.*, pag. 98).



altri tipi di monete come marchi d'argento, lire tornesi<sup>(229)</sup>, forini d'oro e veneziani grossi. Nei contratti il valore della somma prestata era comunque sempre espressa in moneta bolognese e la commissione era inclusa nell'importo totale (*pro pretio et cambio*). Il rimborso doveva essere fatto in moneta locale.

L'entità delle somme prese in prestito dagli studenti variava in genere dalle 20 alle 150 lire bolognesi; prestiti superiori a questa cifra debbono considerarsi eccezionali.

Per quanto riguarda la durata dei prestiti si può stabilire che essa variava da uno a sei mesi ma che s'aggirava per lo più dai tre ai quattro mesi essendo chiaro il proposito degli studenti di liberarsi presto dei pesanti tassi d'interesse, a decorrenza mensile, che i cambiatori imponevano loro.

Nei contratti di « mutuum », come essi ci appaiono dai Memoriali, il creditore si faceva promettere dal debitore la restituzione di una somma già comprensiva dell'interesse: pertanto è impossibile, oggi, stabilire con sicurezza quale fosse il tasso. Era un espediente escogitato per mascherare il fatto che si trattava di prestiti ad interesse, condannati dalla Chiesa, questione su cui c'è una vastissima letteratura<sup>(230)</sup>.

« L'ostilità della Chiesa per ogni forma di interesse — scrive il Mondaini — si spiega del resto e si giustifica moralmente con le condizioni economiche quanto mai depresse dell'alto Medio Evo. In una epoca in cui era poco sviluppata l'economia monetaria ed in corrispondenza quanto mai scarsa la richiesta di danaro a scopo di produzione e persino di scambio, era logico che sembrasse non conforme a giustizia né corrispondente ai sentimenti di solidarietà umana e religiosa che colui, il quale era costretto dal bisogno personale, da disgrazie accorsegli, o da altro, a ricorrere al debito, dovesse pagare per l'aiuto che riceveva e che la sventura di uno dovesse risolversi in arricchimento per altri »<sup>(231)</sup>.

Le autorità civili si adeguarono necessariamente alla dottrina della Chiesa e anche i Comuni condannarono sempre l'usura anche se è abbastanza significativo che la maggior parte degli

<sup>(229)</sup> Il DAL PANE (*op. cit.*, pag. 104), probabilmente per un errore di stampa, parla erroneamente di lire torinesi. Il « tornese » era una moneta coniata a Tours, in Francia fin dal 1180. Era una grossa moneta di argento a 11 dan. e 12 grani di lega.

<sup>(230)</sup> Cfr. G. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani nei sec. XIII e XIV*, cit., pp. 259-278; A. FANFANI, *Storia delle dottrine economiche - Il volontarismo*, 2ª ed., Como, Cavalleri, 1939.

<sup>(231)</sup> G. MONDAINI, *Moneta, credito e banche attraverso i tempi*, Roma, Soc. ed. « Studium Urbis », 1942, p. 81.

statuti mercantili italiani eludano il tema degli interessi e delle usure, non parlandone affatto.

Così, mentre la Chiesa persisteva nel divieto (non derogando quando autorizzava l'interesse come un compenso per un non avvenuto pagamento cioè come « poena » prevista dal creditore per premunirsi contro il debitore)<sup>(232)</sup> gli usurai, i cambiatori, i mercanti si perfezionarono nell'arte di mascherare e nascondere sotto mentite forme legali (sviluppando con ciò nuovi istituti economico-giuridici) i prestiti che consentivano il traffico di danaro.

La dottrina canonica dell'usura, infatti, se da un lato creava indubbiamente un effetto depressivo sullo svolgimento economico della società medievale, dall'altro non faceva che inasprire maggiormente il tasso d'interesse clandestino.

Il Comune bolognese, pertanto, sotto l'influenza di civilisti come Azzone, Accursio e soprattutto Cino da Pistoia<sup>(233)</sup> che sosteneva che la speculazione non era condannabile di per sé ma soltanto se oltrepassava certi limiti, autorizzò il prestito ad interesse sino ad un tasso di 4 denari per lira, per la durata di un mese: <sup>(234)</sup> che equivaleva quindi circa al 20 % annuo. Ma è da presumere che i « campsores » bolognesi o forestieri lo superassero o almeno l'aumentassero sensibilmente se la durata del prestito era superiore ad un mese. Odofredo aveva, a questo proposito, già notato come i banchieri bolognesi aggirassero questa legge rifiutandosi di prestare a meno di sei mesi<sup>(235)</sup>.

I privati che prestavano denaro s'accontentavano invece probabilmente di un tasso minore d'interesse variante dal 7 al 10 %<sup>(236)</sup>.

Diverse formule velavano l'usura. Il debitore si impegnava ad esempio a rimborsare al creditore la somma prestata « cum omni suo danno et interesse »; questa eccedenza comprendeva ad

<sup>(232)</sup> Anche nei nostri statuti del Cambio figura spesso, sotto forma di sanzione, il pagamento di un denaro ogni lira per ogni giorno che si fosse superato il termine fissato per il pagamento.

<sup>(233)</sup> Cfr. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura*, cit., p. 273.

<sup>(234)</sup> FRATI, *Statuti del Comune dell'anno 1250*, II, p. 202 lib. VIII, rubr. XIV « Quod nullus ultra IIII denarios usuras accipiat ».

<sup>(235)</sup> « Feneratores huius civitatis non dant nisi ad VI menses » cit., in TAMASSIA, *Odofredo*, cit., p. 372. Odofredo ricorda comunque come talora le grandi ricchezze dei banchieri usurai li esponessero ai pericoli dei ricatti e qualche usuraio doveva riscattare il proprio figlio a caro prezzo. (TAMASSIA, *Odofredo*, cit., p. 172).

<sup>(236)</sup> Cfr. A. SAPORI, *L'interesse del denaro a Firenze nel '300* (dal testamento di un usuraio) in « Arch. Stor. Ital. », serie VII, vol. XI, (1928), p. 180.

un tempo l'interesse tollerato ed un « quid » che copriva i rischi del creditore o le spese da lui sostenute. Questo « dampnum » rappresentava il profitto spesso abusivo del creditore.

Secondo il Nicolini<sup>(227)</sup> l'usura si nascondeva soprattutto nella « stipulatio poenae » per difetto di pagamento. In luogo di un pegno di garanzia, che era sempre superiore alla somma prestata, il debitore prometteva di pagare una somma di danaro talvolta equivalente persino alla metà di quella che doveva rimborsare normalmente. Era insomma un'applicazione di quella « poena pignorum non consignatorum » che abbiamo già vista essere permessa, come procedimento di mutuo, anche dalla dottrina canonica.

Si ignora quale commissione i banchieri bolognesi domandassero per le semplici operazioni di cambio (« ex causa cambii »), ma potevano anche queste nascondere una usura dato che trattandosi del cambio di due monete diverse era molto facile nascondere alti compensi, essendo già comprensiva del prezzo della moneta stessa e del suo cambio (« pro pretio et cambio ») la somma globale, che il debitore s'impegnava a pagare.

Un altro tipo di contratto che si trova spesso citato negli atti notarili è il deposito di danaro con interesse (« ex causa depositi »).

Gli studenti avevano la facoltà di rimborsare il loro debito alla scadenza del prestito sia a Bologna presso il banchiere creditore sia in una città dove il banchiere avesse dei corrispondenti. Talvolta la clausola del contratto menziona il luogo o i luoghi in cui la somma potrà essere restituita dal debitore. Nessun prestito era comunque consentito dall'autorità comunale a studenti residenti fuori della città o del territorio del comune o che, dimoranti a Bologna, studiassero altrove<sup>(228)</sup>.

Già si è visto come nell'autentica « Habita » Federico I<sup>o</sup> avesse concesso, nel 1158, agli studenti stranieri che studiavano a Bologna, il privilegio di non essere perseguitati per i debiti contratti dai loro compatrioti, cosicchè i banchieri bolognesi erano molto guardinghi nel concedere prestiti e richiedevano sempre un numero notevole di fideiussori<sup>(229)</sup>.

<sup>(227)</sup> U. NICOLINI, *Studi storici sul pagherò cambiario*, cit., p. 40 segg.

<sup>(228)</sup> FRATI, *Statuti comunali del 1250*, libro VIII, p. 184 rubr. VIII: « De mutuo non faciendo alicui scolari extra Bon. Studenti ».

<sup>(229)</sup> Cfr. TAMASSIA, *Odofredo*, cit., vol. XII, p. 80, n. 3: « Odofredo le cui opere contengono numerose allusioni alla vita degli studenti, racconta, non senza una punta di ironia rivolta ai suoi colleghi, che certi studenti invitavano i loro professori a pranzo per convincerli, poi, sotto l'effetto del vino, a firmare la garanzia dei loro prestiti ».

I banchieri non erano in verità protetti che da un articolo degli statuti comunali che vietava agli studenti di lasciare la città senza aver saldato i loro debiti o salvo l'autorizzazione del creditore. Partenze furtive dovevano comunque verificarsi abbastanza spesso, come dimostrano certe lettere inviate dal Comune alle città dove abitava la famiglia dello studente<sup>(230)</sup>.

Le operazioni finanziarie compiute dagli studenti non assorbivano però tutta l'attività dei cambiatori bolognesi. Bologna, per la verità, pur non essendo un grande centro industriale e commerciale, era pur sempre una città di traffico come abbiamo più volte ricordato: la sua posizione geografica ne faceva un importante nodo stradale e quindi centro di un commercio di transito.

\* \* \*

8. L'importanza di Bologna come mercato finanziario è documentata, per il XIII secolo, oltre che dal grande numero degli iscritti all'Arte del Cambio locale, anche dall'affluenza notevole di banchieri di altre regioni italiane. Indicati genericamente come « forenses », qualunque fosse il loro luogo di provenienza, essi potevano ottenere, in Bologna, appoggio, protezione e tutela giuridica dei loro diritti qualora si sottomettessero volontariamente alla giurisdizione dell'Arte del Cambio bolognese<sup>(231)</sup> e si servissero del « rectum marchum » e delle « rectas ballancias »<sup>(232)</sup>: in una parola, qualora si adeguassero alle norme di onestà e di rispetto alle magistrature che stanno alla base degli statuti dei cambiatori cittadini.

Era comunque proibito ai forenses di cambiare tra di loro<sup>(233)</sup> e soprattutto di mutuare entro i confini del « Cambium » cioè del distretto di Porta Ravegnana nel quale gli iscritti al-

<sup>(230)</sup> STEILLING-MICHAUD, *L'université de Boulogne*, cit., p. 97.

<sup>(231)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. LIII: « Statuimus quod si quis forensis noluerit ei qui fuerit de societate camporum civitatis Bononie in iure sub consulibus respondere, consules non teneantur amplius ei vel suis sotiis de aliquo facere rationem et videtur omnibus camporibus ut non habeant cum ipso aliquam participationem (...) et hoc teneantur consules per tabulam denuntiare et ipsius forensis nomen infra alios bannitos communis Cambii incriptis redigi facere ».

<sup>(232)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XXXIII.

<sup>(233)</sup> *Statuto dei cambiatori*, rubr. XXXVII e *Statuti del Comune*, ed. FRATI, libro VIII, rubr. LII.

l'Arte avevano le loro botteghe<sup>(244)</sup>. Qualora avessero voluto svolgere l'attività di mediatori (sensali) dovevano pagare una tassa annua di 100 soldi bolognesi al Comune<sup>(245)</sup>.

Per tutti codesti « *campsores forenses* » era poi stabilito il diritto di reciprocità dei dazi; così che fosse pari il trattamento dei cambiatori bolognesi nelle loro rispettive città e dei « *forenses* » a Bologna<sup>(246)</sup>.

Queste disposizioni, presenti in buona parte anche negli Statuti Comunali, non sono da ritenersi dettate da uno spirito d'intolleranza politica verso i forestieri, come pensava il Gaudenzi<sup>(247)</sup>, ma piuttosto d'ordine prettamente economico. Si trattava, in definitiva, di tutelare, con queste forme di protezionismo (normali anche in altre città), la vita stessa dell'arte, in quanto la concorrenza dei « *forenses* » avrebbe potuto costituire un pericolo permanente, e via via crescente, di disgregazione dell'Arte e di rovina economica dei cambiatori cittadini se i cambiatori forestieri non fossero stati controllati in Bologna e i cambiatori bolognesi non avessero potuto svolgere la loro attività nella città d'origine dei loro concorrenti.

I provvedimenti che vediamo applicati dal Comune di Bologna e dall'Arte del Cambio sono infatti l'indice più palese di una crisi latente dei « *campsores* » e dei « *mercatores* » bolognesi, i quali, avendo ormai raggiunto il punto massimo d'espansione, non potevano più contenere, in altro modo, la sempre più pressante concorrenza di Firenze<sup>(248)</sup>.

D'altro canto, il naturale bisogno di prestiti, portava spesso il Comune a derogare dai suoi principi generali per facilitare

<sup>(244)</sup> Statuto dei cambiatori, (addizioni del 1253), rubr. II, « Pro magna utilitate societatis Cambii statuimus et ordinamus precise quod nullus forensis nec civis, qui non sit de vera societate campsozum, possint vel debeant aliquo modo vel ingenio habere bancham seu tabulam infra confines Cambii, in statutis societatis Cambii notatos ».

<sup>(245)</sup> Statuto dei cambiatori, (addizioni del 1247) rubr. IV. Quilibet forensis qui voluerit ameciarum (mediazione) exercere teneatur solvere comuni Bononie quolibet anno Centum sol. bon. ».

<sup>(246)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXXII.

<sup>(247)</sup> A. GAUDENZI, *Le società delle arti a Bologna*, op. cit., p. 46.

<sup>(248)</sup> Risulta infatti, da uno studio del SANTINI (Cfr. *Frammenti di un libro di banchieri fiorentini scritto in volgare nel 1211*, pubblicato da P. SANTINI in « *Giornale storico della lett. italiana* » e poi da A. SCHIAFFINI in « *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento* », Firenze, 1926) che i « *campsores* » fiorentini già prima del 1211 s'incaricavano d'eseguire, nelle fiere di Bologna, molte operazioni bancarie e tra queste principalmente anticipazioni di contanti, compensazioni, rimesse e pagamenti. Cfr. G. ARIAS, *I trattati commerciali della repubblica fiorentina*, Firenze, Le Monnier, 1901, pp. 147-151.

il traffico d'alcuni banchieri appartenenti a città alleate ed amiche; tanto più che, come abbiamo già visto, il governo non poteva sperare gran che dall'imposizioni di prestiti forzosi ai banchieri locali, a causa di quella disposizione dell'Arte del Cambio per cui si tenevano obbligati i consoli d'opporsi validamente ai prestiti che il podestà o il Comune avessero tentato d'imporre ai soci<sup>(249)</sup>.

Ed a questo punto si possono fare due rilievi che assumono il carattere di sintomi non dubbi: l'uno rappresentato dal fatto che il Comune di Bologna ricorra già, tra il 1240 e il 1250 a Firenze per aver credito, di fronte al rifiuto dei « *campsores* » bolognesi<sup>(250)</sup>; l'altro costituito dal fatto che anche gli scolari cominciano, nella seconda metà del secolo XIII ad allontanarsi dai cambiatori locali (che ne erano stati gli esclusivi fornitori per quasi un secolo) per rivolgersi a cambiatori-banchieri toscani (soprattutto fiorentini, ma anche pistoiesi, lucchesi e senesi) che offrivano tra l'altro agli studenti dei mutui a condizioni più vantaggiose di quelle dei banchieri bolognesi, i quali, come fa notare lo Stelling-Michaud<sup>(251)</sup> avevano sempre mirato a sfruttare gli studenti stranieri.

Da quali città provenissero i banchieri « *forenses* » che agivano sul mercato bolognese lo si desume ampiamente da quella ricca e svariata raccolta di documenti che sono i Memoriali.

È presumibile che in tempo di fiera accorressero a Bologna banchieri piacentini, astigiani, lombardi, ferraresi, anconetani<sup>(252)</sup> e di molte altre città, ma tra coloro che hanno affari di cambio nella nostra città anche in altri periodi dell'anno i banchieri forestieri di gran lunga più numerosi sono i toscani che avevano anzi creato a Bologna una propria società, appunto detta dei Toschi, che ebbe leggi e consoli suoi propri ed in seguito dei veri e propri statuti riconosciuti dal Comune<sup>(253)</sup>.

<sup>(249)</sup> Statuto dei cambiatori, rubr. XXV. I cambiatori erano riusciti a far includere questa disposizione negli stessi statuti comunali: cfr. FRATI, *Statuti*, II, libro VIII, rubr. III: « Eo placere credimus et multi desinant uxuram facere, ideoque statuimus quod potestas non cogat aliquem mutuare pecuniam comuni, et de hoc potestas absolutionem non petat, nec accipere possit cum consilio vel sine consilio nec aliquo ingenio, excepta generali prestantia, quam imponere non possit, nisi placuerit tribus partibus consilii ».

<sup>(250)</sup> Cfr. V. FRANCHINI, *Le Arti di mestiere in Bologna*, cit., p. 123.

<sup>(251)</sup> STEILLING-MICHAUD, op. cit., p. 92.

<sup>(252)</sup> Cfr. Statuti dei cambiatori, rubr. XXXII.

<sup>(253)</sup> Statuti dei mercanti fiorentini dimoranti in Bologna degli anni 1279-1289 editi da A. GAUDENZI, nell'Arch. St. It., serie V, vol. I, a. 1888. La società dei Toschi ha pure lasciato il suo nome ad una strada della nostra città.

Tra i banchieri toscani a Bologna, predominavano i fiorentini<sup>(224)</sup>. Sappiamo dal Saporì, e i dati sono confermati dai « Memoriali », che i Bardi avevano una loro filiale nella nostra città e che gli Alberti del Giudice avevano scelto Bologna come centro dei loro affari<sup>(225)</sup>.

Subito dopo i Fiorentini, figurano per numero, tra i banchieri « forenses », i Pistoiesi la cui attività bancaria a Bologna nel XIII secolo, è stata analizzata dallo Zaccagnini<sup>(226)</sup> che si è valso nella ricerca soprattutto della ricca documentazione contenuta nei Memoriali.

I banchieri pistoiesi, infatti, avendo preclusa a sud la via del commercio dai fiorentini, diramarono le loro banche nell'Alta Italia e specialmente a Bologna che divenne così il centro a cui facevano capo tutte le agenzie<sup>(227)</sup>.

I banchieri pistoiesi a Bologna non solo si occupavano di prestiti agli studenti o di rimesse di danaro da parte delle famiglie di questi, ma anche di trasporto di libri o di altri oggetti di valore, con tale intensità e tal giro d'affari da accumulare in pochi anni, colossali fortune; cosa che fecero soprattutto gli Ammannati ed i Chiarenti.

Gli Ammannati sono presenti a Bologna sin dal 1261<sup>(228)</sup>. Dai molti contratti di mutuo che riguardano Bartolomeo Ammannati si può rilevare come la sua attività di banchiere fosse massimamente favorita dal fatto che egli era contemporaneamente stazionario dello Studio<sup>(229)</sup>.

La banca degli Ammannati, che si occupava soprattutto dei prestiti agli studenti, e ciò in compagnia con la banca senese dei Buoneconsigli, per acquistare la benevolenza dei banchieri bolognesi prestava a questi somme, a volte anche rilevanti, a patti molto vantaggiosi<sup>(230)</sup>.

<sup>(224)</sup> Cfr. un lungo elenco dei prestatori toscani a Bologna nel 1296 in una nota *Nota aggiuntiva* fatta dall'Arias, op. cit., p. 480-3.

<sup>(225)</sup> Cfr. A. SAPORÌ, *Studi di storia economica*, Firenze, Sansoni, 1955, p. 715-751.

<sup>(226)</sup> G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi a Bologna e altrove nel sec. XIII*, Pistoia, Pacinotti, 1920.

<sup>(227)</sup> G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi*, op. cit., p. 10.

<sup>(228)</sup> G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi*, op. cit., p. 14.

<sup>(229)</sup> Gli stazionari dello Studio erano 4. Tenevano in deposito i preziosi manoscritti e li davano in affitto agli studenti. Erano considerati dipendenti dalla Università e per ogni manoscritto prestato dovevano pagare una tassa ai rettori.

<sup>(230)</sup> Nel 1258, per es. prestarono ai Culfarati « campsores et cives civitatis Bononie » una rilevante somma « sine certo termine », cfr. ZACCAGNINI, op. cit., p. 24.

Ancor più importante per ricchezza e prestigio fu, tra i « forenses » che agivano a Bologna, la famiglia dei Chiarenti i quali, oltre che all'attività bancaria, s'interessavano del commercio dei panni, della lana, e del trasporto dei libri ed erano riusciti ad ottenere l'appalto del sale per molte città della Romagna<sup>(231)</sup>.

Le relazioni fra il comune di Bologna ed i banchieri toscani mostrano un continuo alternarsi di concessioni e di restrizioni, di privilegi e di tassazioni a seconda del bisogno che il Comune aveva di danaro o per ragioni politiche. Così l'anno 1290 fu poco tranquillo per i Chiarenti e gli altri banchieri pistoiesi in quanto il Comune, sospettandoli di ghibellinismo, vietò che prestassero danaro agli scolari dello Studio, ma dovette poi revocare la disposizione per le proteste degli stessi scolari<sup>(232)</sup>. Nel 1291 deliberò d'imporre a tutti i prestatori « forenses » che risiedevano nella città, una « collecta quattuor millium librorum bononinorum »; con la clausola che chi non avesse pagato la sua quota sarebbe stato espulso dalla città<sup>(233)</sup>.

Alla fine di gennaio del 1296 poi, essendo Bologna in guerra col marchese d'Este e con i ghibellini di Romagna, il Comune impose ai banchieri « forenses » di pagare mille lire di bolognini entro quindici giorni sotto pena del doppio; ma il 25 giugno dello stesso anno fece notevoli concessioni a quei banchieri fiorentini o pistoiesi che avessero voluto venire a mutuare e ad abitare a Bologna<sup>(234)</sup>.

Che non tutti i banchieri « forenses » che agivano a Bologna si attenessero a quei principi di onestà a cui si richiamavano gli statuti dei cambiatori locali, è dimostrato da quel vasto scandalo finanziario che scoppiò a Bologna nel 1305 e in cui furono implicate come principali imputati gli stessi Chiarenti oltre ad alcuni mercanti milanesi, il fiorentino Vanni di Nuvoloni e il banchiere bolognese Paolo de' Poeti<sup>(235)</sup>.

<sup>(231)</sup> G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi*, op. cit., p. 34.

<sup>(232)</sup> G. ZACCAGNINI, *I banchieri pistoiesi*, op. cit., p. 38-39.

<sup>(233)</sup> G. ARIAS, *I trattati commerciali fiorentini*, cit., p. 148.

<sup>(234)</sup> G. ARIAS, *I trattati commerciali fiorentini*, cit., p. 148.

<sup>(235)</sup> All'inizio del XIII secolo si era costituito un regno di Serbia che fu chiamato regno di Rascia, dal nome del fiume Rascia. I sovrani rasciani si misero a coniare moneta imitando quella veneziana ma peggiorandone la lega, a partire dal 1282. Questa moneta deprezzata, vietata a Venezia, cominciò a circolare a Bologna verso la fine del XIII sec. ad opera di banchieri fraudolenti che vi realizzavano sopra sino al 40%. Cfr. G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit., pp. 13-24. (Il Salvioni pubblica in queste pagine anche parte degli atti del processo). Dante che fu scolaro a Bologna alla fine del sec. XIII e che fu sempre spietato verso i falsari rimase probabilmente colpito da questa colossale truffa a giudicare dalle allusioni che ne fa in *Paradiso*, C. XIX, vv. 140-41: ...quel di Rascia / che male ha visto il conio di Vinegia.

Gli imputati, come ricordano gli atti del relativo processo conservati all'Archivio di Stato di Bologna, erano accusati di aver introdotto sulla piazza di Bologna 100 mila pezzi di moneta falsa: i cosiddetti « rasciani »<sup>(266)</sup>.

Il processo terminò dapprima con severe condanne per Mar-supino Chiarenti e soci ma tutto si risolse poi con una generale amnistia. Le perdite subite dai detentori della moneta rascense provocarono però una grossa crisi finanziaria che fece cadere il valore della lira bolognese ed accelerò la decadenza economica della locale Arte del Cambio.

\* \* \*

9. L'Arte dei cambiatori e quella dei mercanti avevano assunto a Bologna una posizione di rilievo nel governo della cosa pubblica, quale si era venuto configurando dopo i moti del 1228<sup>(267)</sup>, posizione giustificata tra l'altro dalla netta superiorità economica che le due Arti avevano su tutte le altre corporazioni.

Le due Arti del Cambio e della Mercanzia si presentarono insomma, anche in quella occasione, unite avendo probabilmente intuito che l'una non poteva esistere e soprattutto prosperare senza il concorso dell'altra. Da ciò la necessità di una politica, quanto più fosse possibile, di accordi e di intese: l'unica che potesse garantire una continuità di vita sicura e quindi una possibilità di durevole prosperità economica.

L'attività, la perspicacia, il senso pratico del ceto mercantile-bancario si concretò ben presto in un'azione politica accorta e proficua: il quarantennio in cui cambiatori e mercanti ebbero la prevalenza politica negli affari del Comune fu senza dubbio, per una serie di favorevoli congiunture, il più fiorente che l'economia cittadina abbia mai conosciuto.

Fra le realizzazioni di questo periodo potremmo ricordare: l'approvazione di nuovi statuti delle arti, la formazione degli estimi, la sistemazione del centro cittadino, la costruzione del nuovo palazzo comunale (1245), la vittoriosa resistenza a Federico II, l'istituzione del capitanato del popolo (1255), il riscatto dei servi della gleba (1256) ecc.<sup>(268)</sup>.

(266) G. B. SALVIONI, *La moneta bolognese*, cit. p. 24. Una riprova di questa crisi finanziaria del 1305 si ha anche dai Memoriali dove sono registrati per quell'anno un numero bassissimo di prestiti.

(267) DE VERGOTTINI, *Arti e popolo nella prima metà del sec. XIII*.

(268) Per quanto riguarda il riscatto dei servi della gleba (che Bologna fu la prima ad attuare in Europa) la FASOLI (*La legislazione antimagnatizia*

Ma se in questo periodo le attività interne ed esterne conobbero un momento particolarmente felice è anche vero che la classe dominante si andava trasformando ed inquinando: all'allargamento della base politica corrisponde un intensificarsi delle rivalità, dei contrasti che porteranno all'ascesa politica dell'arte dei notai che aveva a suo « leader » Rolandino Passeggeri<sup>(269)</sup>, alla cacciata del Lambertazzi (tra il 1272 e il 1274) ed alla legislazione antimagnatizia.

Il predominio dei notai nel governo comunale durerà circa cinquant'anni, tra continui disordini interni e guerre esterne, fino al momento in cui giunse in città il cardinale Bertrando del Poggetto, quasi subito proclamato signore; il primo signore che Bologna si sia dato (1327)<sup>(270)</sup>.

Scacciato nel 1333 Bertrando del Poggetto, Bologna si elevò di nuovo a governo autonomo ma per ricadere, pochi anni dopo, nel 1337 sotto la signoria di Taddeo Pepoli<sup>(271)</sup>.

Con l'avvento della signoria di Taddeo Pepoli (che aveva compiuto studi giuridici ma che usciva dalla più ricca famiglia di banchieri bolognesi) si esaurisce per Bologna il periodo comunale e si apre un periodo di instabili e malsicuri regimi personali che caratterizzeranno la storia della nostra città sino all'affermarsi della signoria papale nel 1512.

Per le Arti del Cambio e della Mercanzia il periodo della prevalenza politica era però già terminata nel 1272-1274. Ma a questa decadenza politica — che non è nostro compito studiare — si accompagnò una preoccupante recessione economica avvertita dalle due società a partire dall'inizio della seconda metà del

a Bologna fino al 1292, Bologna, 1933) fa notare come più che un atto di democraticità dei governanti fosse imposto dalla necessità economica delle corporazioni cittadine di aver molta mano d'opera a loro disposizione. (Cfr. anche L. SIMEONI, *La liberazione dei servi a Bologna nel 1256-57*, « Arch. Storico Ital. », fasc. 397, a. CIX, Firenze, 1952, pp. 3-26).

(269) Cfr. A. PALMIERI, *Rolandino Passeggeri*, cit., pp. 114-85.

(270) « Fino a quel giorno — scrive la FASOLI, *op. cit.*, p. 48 — in mezzo a continue illegalità di fatto si osserva una continua preoccupazione di salvare le forme della costituzione di non violare troppo apertamente gli statuti. Gli anziani e i consoli, il consiglio del popolo sono sempre i depositari della massima autorità, e commissioni, sottocommissioni, comitati, vengono scelti nelle compagnie, ma gli individui eletti non sono più veramente popolo: finché il cardinale Del Poggetto ha il coraggio di dichiarare apertamente morto quel regime di popolo che cent'anni prima si era iniziato ricco di tante promesse ed era poi miseramente degenerato ».

(271) Cfr. per un ampio esame dei motivi che portarono a Bologna a questa seconda e definitiva signoria, N. RODOLICO, *Dal comune alla signoria - Saggi sul governo di Taddeo Pepoli*, Bologna, Zanichelli, 1898.

Ai motivi di decadenza sopra accennati ne va infine aggiunto un altro da ascrivere per altro a tutto onore dei cambiatori e dei mercanti della nostra città: la cura gelosa che essi ebbero di mantenere inalterata la loro moneta senza ricorrere a quelle alterazioni monetarie così frequenti in altre città italiane. La stabilità della moneta ma soprattutto la continua lealtà nel suo trattamento di conio e di smercio furono un vanto del Comune bolognese, il quale proprio dall'immissione in città di moneta falsa forestiera ebbe a risentire, come già si è ricordato, sensibiliissimi danni economici.

Tuttavia il valore della lira bolognese, mantenutasi abbastanza stabile nei primi decenni di vita della zecca risenti di una ragguardevole tendenza ribassistica all'apparire del fiorino d'oro (1252) la cui coniazione, se rappresentò per Firenze un lucroso affare e per la economia europea un notevole passo verso il progresso economico, danneggiò sensibilmente, quando non distrusse, il monopolio monetario di numerosi stati italiani.

Bologna, dopo un tentativo dei cambiatori e dei mercanti (gli appaltatori della zecca) di fronteggiare la concorrenza del fiorino svalutando il bolognino piccolo ma mantenendo inalterato il « grosso » che serviva al commercio internazionale (tentativo frustrato dal podestà veneziano Andrea Zeno che tolse loro, nel 1262, l'amministrazione della zecca, rimettendola al Comune (277) tentò di ovviare alla concorrenza del fiorino creando due monete nuove, la medagliola (due delle quali equivalevano ad un denaro piccolo) ed una piccola moneta d'oro. Ma il tentativo fallì e le monete dovettero essere ritirate (278).

Il fatto è significativo — come fa notare il Franchini — « in quanto, a parte le particolari condizioni sociali, politiche ed economiche d'indole anche generale che avevano scosso la consistenza e il prestigio delle Arti maggiori, permette una deduzione di carattere fondamentale, e cioè che l'economia bolognese in genere, e in tutte le sue manifestazioni, e quella delle Arti più grosse avevano raggiunto il loro punto massimo, e che non potevano più lottare contro la preminenza e la concorrenza di Firenze » (279).

ANTONIO IVAN PINI

(277) Cfr. SALVIONI, *Il valore della lira bolognese*, cit., vol. XIV, pp. 301-315.  
(278) FRATI, *Statuti di Bologna*, cit. III, p. 319 e SALVIONI, *op. cit.*, p. 316.  
(279) V. FRANCHINI, *Le arti di mestiere*, cit., p. 121.

XIII sec. Quali le cause di questa depressione? Potremmo rispondere che non di una sola ma di molte cause si dovrebbe parlare e che sarebbe incerto addurre motivi esclusivamente politici come pensava lo Hessel affermando che le lotte tra Bologna e Federico II — politicamente così importanti e suggestive — ed il conseguente blocco imposto dall'imperatore al commercio bolognese sono la causa principale di questo regresso. Certamente le ostilità dell'imperatore e le sue energetiche misure di blocco ebbero la loro importanza sull'andamento dell'economia cittadina, ma è da credere che tutto si sarebbe risolto in una crisi temporanea se, a provocare quella recessione economica, non avessero concorso altri ed altrettanto validi motivi.

A parte una generale depressione economica che colpì l'Italia e l'Europa tra l'ultimo quarto del secolo XIII e il primo del secolo seguente (272) è da sottolineare, ancora una volta, la concorrenza sempre più dichiarata che i mercanti e i banchieri « mercatores » bolognesi. In questa concorrenza e, più specificamente, nell'enorme sviluppo — relativamente parlando — dell'economia e del commercio fiorentino, si deve cercare la causa principale della decadenza delle Arti del Cambio e della Mercanzia bolognese: basti pensare che già dopo il 1250, i fiorentini si presentavano come creditori del Comune di Bologna, al quale sino a quel momento, solo i banchieri locali avevano concesso dei prestiti (273).

Ed è proprio contro i Fiorentini, concorrenti formidabili e pericolosi, che vanno intesi quei provvedimenti protezionistici emanati contro i « forenses » in genere, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. L'innuità di questi provvedimenti è chiaramente dimostrata dall'accostamento di alcuni documenti: nel 1268 (274) fu proibito ai « forenses » ogni commercio a dettaglio in Bologna, ad eccezione che nei giorni di fiera, ma già nel 1272 (275) la società dei mercanti bolognesi cerca di unirsi con quella dei Toschi, formatasi a Bologna alcuni anni prima. Dal 1279 (276) poi la società dei Toschi appare tanto indipendente da non assumersi alcun obbligo verso le società bolognesi.

Cfr. C. M. GIROLA, *Studi di storia della moneta. I movimenti del cambi in Italia*, in « Studi sc. giur. e soc. dell'Univ. di Pavia », vol. XXIX (1948), pp. 99-110.

(272) Cfr. FRATI, *Statuti del Comune*, cit., III, 521.

(273) GARDENZI, *Statuti delle Arti*, II, p. 122.

(274) GARDENZI, *Statuti delle Arti*, II, 153, e ARIAS, *I trattati commerciali*, cit., p. 361.

(275) HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna*, cit., p. 300.